

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 47-552

L.R. n. 6 del 14 gennaio 1977 artt. 1 e 4. Adesione della Regione Piemonte alla Associazione " Rete internazionale "European Regions Research and Innovation Network - ERRIN" e all'Associazione "European Chemical Regions Network - ECRN" per l'anno 2025. Spesa complessiva euro 13.749,00 (cap. 188242/2025).



Seduta N° 34

Adunanza 16 DICEMBRE 2024

Il giorno 16 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la Reggia di Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO

DGR 47-552/2024/XII

OGGETTO:

L.R. n. 6 del 14 gennaio 1977 artt. 1 e 4. Adesione della Regione Piemonte alla Associazione " Rete internazionale "European Regions Research and Innovation Network - ERRIN" e all'Associazione "European Chemical Regions Network – ECRN" per l'anno 2025. Spesa complessiva euro 13.749,00 (cap. 188242/2025).

A relazione di: Tronzano, Marnati

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 individua, tra gli Obiettivi Specifici sostenuti dal FESR nella programmazione 2021-2027 per perseguire l'Obiettivo di Policy OP1 "un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente", lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione;
- lo Statuto regionale vigente stabilisce, all'art. 5 c. 2, che la Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, valorizza il ruolo dell'imprenditoria anche attraverso l'innovazione economica e sociale e promuove lo sviluppo della cooperazione;
- la L.R. n. 34/2004 in materia di "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive", in conformità con il sopra citato disposto statutario, individua all'art. 1, tra le finalità che la Regione deve perseguire, lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, l'incremento della competitività e la crescita del sistema produttivo in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici, attraverso la messa in atto di interventi volti a favorire, tra l'altro, ai sensi dell'art. 2, l'innovazione tecnologica e produttiva, organizzativa e gestionale delle imprese, la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico e l'internazionalizzazione del sistema produttivo, la costituzione di reti di imprese, anche avvalendosi di distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva nei diversi settori produttivi, tra i quali quello della

chimica;

- la L.R. n. 4/2006 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione" stabilisce all'art. 1 che la Regione Piemonte, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi prevista dall'articolo 117 della Costituzione, organizza, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca all'interno dello spazio europeo della ricerca e, per il raggiungimento di tali finalità, persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi (art. 2): promuovere la ricerca e l'innovazione piemontese anche in ambito europeo, sostenendo il trasferimento tecnologico, valorizzando le collaborazioni internazionali e realizzando interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi e iniziative a carattere nazionale e interregionale.

Premesso inoltre che:

- in ottemperanza al disposto normativo e sulla base delle linee generali di intervento stabilite dalle norme sopra citate, la Regione ha messo in campo una serie di azioni strategiche volte a promuovere la ricerca e l'innovazione come leva per la crescita della competitività del sistema produttivo regionale anche in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, facilitando la collaborazione tra gli attori della ricerca presenti sul territorio, il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca verso il sistema produttivo, la mobilitazione di investimenti pubblici e privati in ricerca, sviluppo e innovazione;

- gli indirizzi strategici sono definiti nella "Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021-2027" (approvata con DGR n. 43-4315 del 10/12/2021), il documento strategico di riferimento per la programmazione delle politiche regionali di ricerca e innovazione come vettori di competitività, oltre che Condizione Abilitante del Programma Operativo PR FESR 2021-2027 con riferimento all'Obiettivo di Policy (OP)1 sopra citato. In particolare, la S3:

- costituisce uno strumento per catalizzare iniziative, partenariati e risorse a sostegno della ricerca e innovazione, supportando un più stretto collegamento con gli obiettivi della programmazione europea e promuovendo il dialogo con le altre regioni europee e con la Commissione Europea e il miglioramento della capacità di partecipazione degli stakeholder regionali a network internazionali di ricerca e innovazione;

- individua l'ambito "Tecnologie, risorse e materiali verdi" tra i sei Sistemi Prioritari dell'Innovazione, ovvero i campi di specializzazione settoriale su cui far convergere il sostegno dei fondi strutturali in tema di Ricerca e Innovazione nel settennio 2021-2027; tale Sistema Prioritario ha il suo nucleo «core» nella filiera della Chimica verde, che in Piemonte costituisce uno dei settori manifatturieri con crescenti specializzazione e investimenti e che opera per la progettazione di prodotti e processi chimici che riducono o eliminano l'uso o la generazione di sostanze pericolose, così come per la produzione di tecnologie, risorse e materiali verdi in settori produttivi fondamentali, quali quello dei carburanti, della cosmesi, del tessile e del food, delle energie rinnovabili e l'idrogeno;

- il Programma "PR Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027" approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022)7270 del 07/10/2022, recepita con D.G.R. n. 41-5898 del 28/10/2022. La Priorità I "RSI Competitività e transizione digitale)", Obiettivo Specifico R.S.O. 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione", coerentemente con gli indirizzi della S3, persegue l'intento di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, anche sostenendo la partecipazione delle imprese piemontesi a reti e partenariati in una dimensione extra-regionale ed internazionale che rafforzino i legami tra gli attori locali nella filiera dell'innovazione.

Premesso infine che:

- in coerenza con il citato disposto normativo e con gli obiettivi regionali perseguiti nell'ambito delle linee programmatiche in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, negli ultimi anni la

Regione ha intrapreso un percorso strategico di proiezione europea delle politiche di ricerca e innovazione in supporto alle politiche di sviluppo socio economico del territorio regionale, finalizzato a rafforzare la presenza regionale sui tavoli europei rilevanti, migliorando la capacità di intervenire in Europa in modo stabile e coordinato e con l'obiettivo di promuovere e consolidare percorsi di co-investimento in settori ed aree di applicazione prioritari;

- in particolare, tale percorso risponde alla necessità di:

- incrementare la visibilità e stringere alleanze con le Regioni europee maggiormente affini per cercare soluzioni politiche congiunte a problemi comuni, beneficiando della loro esperienza e conoscenza;
- approfondire le possibili sinergie tra le politiche regionali ed europee e individuare le opportunità europee in grado di contribuire agli obiettivi delle politiche regionali;
- sviluppare un dialogo strategico con la Commissione Europea e con gli stakeholder rilevanti nei settori ed aree di interesse strategico per il territorio piemontese;
- rappresentare gli interessi comuni dei player facenti parte dell'ecosistema regionale dell'innovazione dinanzi alle istituzioni dell'Unione Europea;
- favorire lo scambio e il trasferimento di know-how dei settori d'innovazione piemontesi;
- promuovere partnership privilegiate al fine di promuovere co-investimenti sul territorio e assicurarsi una fruttuosa collaborazione in progetti a carattere multinazionale.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dalla Direzione Competitività del Sistema regionale emerge quanto segue:

- la partecipazione ad iniziative europee di tipo istituzionale e/o tecnologico rilevanti e coerenti con le priorità regionali sopra indicate rappresenta la modalità più idonea al perseguimento dei suddetti obiettivi;

- a seguito di approfondimenti svolti congiuntamente dalla Direzione Competitività del Sistema regionale e dall'Ufficio di rappresentanza della Regione Piemonte con sede a Bruxelles, è emersa l'opportunità di aderire alle due reti internazionali nel seguito descritte:

1) European Regions Research and Innovation Network - ERRIN (Rete Europea di Ricerca e Innovazione delle Regioni):

si tratta di una associazione senza scopo di lucro con sede a Bruxelles, composta da oltre 120 soggetti regionali provenienti da più di venti paesi europei. Fondata nel 2001, la sua missione è quella di rafforzare la collaborazione interregionale nel campo della ricerca e dell'innovazione, promuovendo lo scambio di conoscenze, costruendo partnership strategiche e fornendo input ai programmi e alle politiche dell'UE. ERRIN supporta le regioni nell'allineamento delle rispettive strategie di R&I con le priorità dell'UE, facilita opportunità di networking per le autorità regionali, le università, le istituzioni di ricerca e le imprese, e aiuta i membri ad accedere ai finanziamenti europei, in particolare attraverso il programma Horizon Europe. La rete è strutturata in numerosi gruppi di lavoro tematici e task force che si concentrano su aree chiave dell'innovazione e su questioni politiche di interesse generale, tenendo conto delle priorità dei membri e delle opportunità di finanziamento, nonché della suddivisione dei cluster del pilastro 2 di Horizon Europe. ERRIN rappresenta un punto di riferimento per il coordinamento e la promozione di iniziative congiunte di ricerca e innovazione in tutta Europa.

2) European Chemical Regions Network - ECRN (Rete delle Regioni Chimiche Europee):

ECRN è un'associazione senza scopo di lucro, nata nel 2004 come risultato di un progetto temporaneo Interreg IIIc e oggi consolidata come piattaforma di collaborazione interregionale, che coinvolge 12 regioni europee con una significativa presenza dell'industria chimica. L'obiettivo principale di ECRN è promuovere lo sviluppo sostenibile e la competitività delle regioni chimiche europee, facilitando la cooperazione tra autorità regionali, industria, istituzioni di ricerca e altri portatori di interesse. La rete si propone di affrontare le sfide comuni, come l'adeguamento normativo, l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo di competenze all'interno del settore chimico. L'ECRN partecipa attivamente anche al dialogo politico, rappresentando gli interessi delle regioni chimiche presso le istituzioni dell'UE, in particolare la

Commissione Europea. La rete si configura così come un importante attore nel rafforzamento della cooperazione transnazionale e nella promozione della sostenibilità nel settore chimico;

- la mission e le finalità perseguite dalla rete internazionale ERRIN e dall'Associazione ECRN sono coerenti con quelle istituzionali previste dallo Statuto regionale art. 5, dalla L.R. n. 34/2004 art. 1 e dalla L.R. n. 4/2006 artt. 1 e 2, nonché con gli indirizzi stabiliti dai documenti strategici regionali sopra richiamati in ambito di interventi per lo sviluppo sostenibile e l'incremento della competitività del sistema produttivo regionale, in quanto promuovono la cooperazione, lo scambio di conoscenze e il trasferimento tecnologico a livello europeo in ambito di ricerca e innovazione nel caso di ERRIN e nell'ambito della chimica verde nel caso di ECRN, in armonia con gli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale;

- in particolare, l'adesione alle suddette reti può contribuire a sviluppare sinergie tra le politiche regionali ed europee in materia di ricerca e innovazione e di sviluppo sostenibile, a favorire la partecipazione a iniziative a carattere multinazionale in tali ambiti e il dialogo politico con le istituzioni dell'UE; l'adesione all'Associazione ECRN può inoltre contribuire a rafforzare la filiera e il comparto della chimica piemontese, di lunga tradizione e che si è costantemente evoluta verso l'innovazione e la sostenibilità seguendo il paradigma della chimica verde, proiettandoli in una dimensione globale di iniziative e relazioni e offrendo così un contributo cruciale alla realizzazione degli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale;

- lo Statuto della rete internazionale ERRIN, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), prevede:

- all'art. 5, due tipologie di membri dell'Associazione: i membri a pieno titolo e i membri associati;
- all'art. 6, che sia consentita l'adesione come membro a pieno titolo alle amministrazioni regionali che condividono le finalità dell'Associazione, che svolgono attività nella ricerca e nell'innovazione e che hanno uffici di rappresentanza con sede a Bruxelles;
- all'art. 7, che l'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota associativa annuale, il cui importo è deliberato annualmente dall'Assemblea Generale su proposta motivata del Consiglio di amministrazione;

- l'importo della quota associativa prevista per la categoria dei membri a pieno titolo per il 2025 è stabilito in Euro 3.770,00, come da comunicazione e relativa documentazione trasmessa dall'Associazione e agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale;

- lo Statuto dell'Associazione ECRN, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2), prevede:

- all'art. 5, che possano aderire all'Associazione le "Regioni Chimiche Europee", ovvero gli enti locali regionali ubicati sul territorio europeo costituiti in forma di persone giuridiche a condizione che facciano parte della NUTS 1, 2 o 3 e che abbiano un'elevata concentrazione di imprese attive nell'industria chimica o nel settore della ricerca chimica e desiderano contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- all'art. 6, che l'Associazione sia composta da soci effettivi, soci associati e soci onorari; in particolare possono aderire in qualità di soci effettivi (gli unici aventi diritto di voto in Assemblea Generale) i soggetti aventi la qualifica di "Regioni Chimiche Europee" a norma della definizione di cui al punto precedente, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, che delibera sull'ammissione a maggioranza dei due terzi;
- all'art. 9, che tutti i soci versino una quota associativa annua, diversa per ciascuna categoria di socio e, all'interno di ogni categoria, diversa per ciascun socio sulla base di un algoritmo definito da apposito regolamento interno, in un'ottica di equità e trasparenza; nello specifico, l'importo della quota di ogni socio è costituita da un importo fisso (basic fee, stabilito annualmente dall'Assemblea Generale su proposta formulata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione), diverso per categoria di socio, moltiplicato per i seguenti parametri:

1. indice di occupazione nel settore chimico all'interno di ogni Regione Chimica;
2. indice della popolazione per Regione;
3. indice del PIL pro capite;

- l'importo della basic fee stabilita per i soci effettivi attualmente è pari ad Euro 9.450,00 annui;
- sulla base della formula di cui sopra, l'importo della quota associativa prevista per la Regione Piemonte per il 2025 è pari ad Euro 9.979,00, come da comunicazione e relativa documentazione trasmessa dall'Associazione e agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale;
- ai sensi della L.R. n. 6 del 14/1/1977 e s.m.i., ed in particolare degli artt. 1 e 4, la Regione, per materie attinenti le sue funzioni e più in generale, per perseguire le finalità di cui al titolo I dello Statuto, può aderire ad enti, istituti, associazioni e comitati e l'adesione della Regione può consistere, tra l'altro, nel versamento di quote;
- tra le finalità di cui al titolo I rientrano l'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, l'innovazione economica e sociale e la promozione dello sviluppo della cooperazione, anche, pertanto, nell'ambito della ricerca e dell'innovazione e del settore chimico;
- si può quindi aderire per l'anno 2025, in qualità di membro a pieno titolo, alla Associazione ERRIN, con versamento della relativa quota associativa annuale pari, per l'annualità 2025, ad Euro 3.770,00, nonché, in qualità di socio effettivo, all'Associazione ECRN, con versamento della relativa quota associativa annuale pari, per l'annualità 2025, ad Euro 9.979,00, approvandone al contempo gli statuti allegati alla presente deliberazione.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, di:

- aderire per l'anno 2025 all'Associazione ERRIN in qualità di membro a pieno titolo, e all'Associazione ECRN in qualità di socio effettivo, approvandone al contempo gli Statuti, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato 1 e Allegato 2), con il versamento delle rispettive quote associative annuali 2025, pari a Euro 3.770,00 per la Associazione ERRIN e a Euro 9.979,00 per l'Associazione ECRN ;
- demandare, a tal fine, alla competente Direzione regionale "Competitività del Sistema Regionale", Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, l'adozione di tutti i conseguenti successivi adempimenti.

Dato atto che l'importo della quota associativa per l'annualità 2025, pari a Euro 3.770,00 per la Associazione ERRIN e a Euro 9.979,00 per l'Associazione ECRN, trovano copertura con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della Missione 1, Programma 0111, sul capitolo di spesa n. 188242 "Adesioni ad enti ed associazioni" del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025.

Visti:

l'art. 5 dello Statuto regionale;

la L.R. n. 6 del 14 gennaio 1977 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico" e s.m.i.;

la L.R. 22 novembre 2004, n. 34, "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";

la L.R. 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";

la L.R. 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

la D.G.R. n. 5-8361 del 27/03/2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";

la L.R. 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

la D.G.R. n. 46-117/2024/XII del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

la D.G.R. n. 4-8114 del 31/01/2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo complessivo pari ad Euro 13.749,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati. Per gli anni successivi al 2025, si demanda ad apposite deliberazioni della Giunta regionale l'adesione con copertura degli eventuali oneri, nei limiti delle risorse che saranno disponibili sul relativo Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 .

Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare per l'anno 2025 l'adesione all'Associazione European Regions Research and Innovation Network ASBL - ERRIN (Rete Europea di Ricerca e Innovazione delle Regioni), con sede a Bruxelles, VAT BE0885.520.027, in qualità di membro a pieno titolo, approvandone al contempo lo Statuto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), e il versamento della quota associativa annuale 2025 pari a Euro 3.770,00;
- di approvare l'adesione all'Associazione European Chemical Regions Network ASBL - ECRN (Rete delle Regioni Chimiche Europee), con sede a Bruxelles, VAT BE 0712.938.716, in qualità di socio effettivo, approvandone al contempo lo Statuto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2), e il versamento della quota associativa annuale 2025 pari a Euro 9.979,00;
- di demandare, a tal fine, alla competente Direzione regionale "Competitività del Sistema Regionale", Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, l'adozione di tutti i conseguenti successivi adempimenti;
- che l'importo delle quote associative per l'annualità 2025, pari a Euro 3.770,00 per la rete internazionale ERRIN e a Euro 9.979,00 per l'Associazione ECRN, trova copertura con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della Missione 1, Programma 0111, sul capitolo di spesa n. 188242 "Adesioni ad enti ed associazioni " del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente nel sito istituzionale dell'Ente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-552-2024-All_1-Allegato_1_statuto_ERRIN.pdf
DGR-552-2024-All_2-Allegato_2_Statuto_ECRN.pdf
- 2.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ARTICLES OF ASSOCIATION

Number 0885.5200.27



ERRIN European Regions
Research and
Innovation Network



Document revision history

Date	Version	Notes
September 2013	2	First revision of original Articles of Association. Approved by the Annual General Meeting.
11 June 2019	3	Revision to align the Articles of Association with the ERRIN strategy. Approved by the spring Annual General Meeting.
10 December 2020	4	Revision to update the Management Board elections cycle. Approved by the autumn Annual General Meeting.
16 November 2023	5 (current)	Revision to align the Articles of Association with the New Belgian Code for Companies and Associations. Approved by the Extraordinary General Meeting.

Table of Contents

Document revision history	2
Chapter I Name, registered office, purpose, and duration	5
Article 1 Name	5
Article 2 Registered office	5
Article 3 Purpose and objectives	5
Article 4 Duration	6
Chapter II Members	7
Article 5 Membership typology	7
Article 6 Eligibility	7
Article 7 Membership fee and income of the Association	7
Article 8 Resignations and exclusions	8
Article 9 Register of members	9
Article 10 Liability of members	9
Chapter III Bodies of the Association	10
Article 11 General Meeting – composition	10
Article 12 Powers of the General Meeting	10
Article 13 Convening the General Meeting	10
Article 14 Procedures of decision-making	11
Article 15 Minutes and consultation	12
Article 16 Management Board	12
Article 17 Management Board - Vacancy before term	14
Article 18 Meetings of the Management Board	14
Article 19 Elections of the Management Board	15
Article 20 Elections of the Chair, Vice-Chairs and Treasurer	15
Article 21 Management of the Association	16
Article 22 Conflict of interests	17
Chapter IV Representation of the Association	17
Article 23 Representation of ERRIN	17
Chapter V Fiscal Year and Accounts	18

Article 24	Fiscal year and accounts.....	18
Article 25	Dissolution and liquidation	18
Chapter VI	Miscellaneous.....	19
Article 26	Miscellaneous provisions	19

Chapter I

Name, registered office, purpose, and duration

Article 1 Name

1.1

A Non-profit Association is hereby incorporated under the laws of Belgium. Its name is “EUROPEAN REGIONS RESEARCH AND INNOVATION NETWORK”, abbreviated as “ERRIN”, hereinafter referred to as the “Association”. Both the full name and the abbreviated name can be used interchangeably.

1.2

All deeds, invoices, announcements, publications, letters, order notes, websites and other documents, in electronic or other form, emanating from the Association, must contain:

- the name of the Association, the legal form, in full or in abbreviated form;
- a precise indication of the Association's registered office;
- if applicable, the Association's e-mail address and website.

Any person who intervenes on behalf of the Association in a document referred to above in which one of these mentions is not included may be declared personally liable for all or part of the commitments made therein.

Article 2 Registered office

2.1

The registered office of the Association is located in the Brussels Capital Region. The registered office may be transferred to any other location within the Brussels Region by a decision taken by the Management Board. Any change in the location of the registered office will be published in the Belgian Official Journal in the same month.

Article 3 Purpose and objectives

3.1

The Association is a non-profit organisation. The Association’s purpose is to establish a network for cooperation between Brussels-based representative offices of regional and local administrations, universities, public and private bodies with a regional mandate, which are involved in research and innovation.

3.2

The Association’s objectives are to:

- **Bring a place-based perspective**
ERRIN brings a bottom-up place-based perspective to the European research and innovation policy and funding programmes. Through its member-driven working groups, ERRIN strengthens EU policy development via the promotion of a regional innovation ecosystems approach and Smart Specialisation.

- **Make connections and facilitate EU engagement**
ERRIN builds close and informal relationships between member regions, EU institutions, and other partners and works as a bridge between them. ERRIN facilitates access to people, knowledge, and ideas as well as encourages members to pool resources to more effectively respond to these opportunities.
- **Increase project opportunities for members**
ERRIN supports regional collaboration and project development by providing networking opportunities for members to share project ideas, best practices, and personal contacts. We develop and participate in projects that further members' and the wider network's interests.
- **Position regional interests in the research and innovation landscape**
ERRIN supports EU policy development through the promotion of regional experience and expertise. We create platforms and participate in events to share members' knowledge, further ERRIN's reputation, and enhance the understanding of regional perspectives. This activity is essential to the successful delivery of the other objectives mentioned above.

3.3

To further these objectives, the Association may also carry out all types of operations and conduct all types of activities, both in Belgium and abroad, which directly or indirectly benefit or promote its purpose and its objectives.

These activities can include, for example:

- to own, administer, sell, acquire free of charge or against payment, any movable or immovable property;
- to establish other organisations;
- to conclude contracts, whether free of charge or against payment;
- to receive subsidies, donations and legacies;
- to occupy immovable property, either rented or owned, necessary for the realisation of its objectives;
- to carry out complementary activities which support its main purpose.

The establishment of other organisations will be subject to discussion and approval by the General Meeting.

Article 4 Duration

4.1

The Association is established for an indefinite period.

It may also be dissolved at any time in the form and under the conditions required for amendments to the Articles of Association. The General Meeting may only validly deliberate on the dissolution of the Association or the amendment of the Articles of Association in accordance with the provisions of the Belgian Code for Companies and Associations.

Chapter II

Members

Article 5 Membership typology

5.1

The Association is made up of full members and associate members. The number of full members is unlimited, with a minimum of three. Without contravening the Belgian Code for Companies and Associations, the rights and obligations of the different categories of members will be determined by the current Articles of Association.

Article 6 Eligibility

6.1

Full membership of the Association is open to Brussels-based representative offices of regional and local administrations, as well as academic institutions (universities, research centres, institutes, etc.), public and private bodies with a regional mandate, that are involved in research and innovation and that fulfil the eligibility criteria below.

To be eligible for membership, any organisation must:

- Agree with and contribute to the purpose of the Association as described in article 3.2 of these Articles of Association;
- Have legal personality or be a physical person;
- Have stable and sufficient sources of funding to maintain their activities throughout the year(s) of membership and the professional competencies required to engage in network activities;
- Honestly declare to not sell on information obtained from the Association; and
- Pay an annual membership fee.

6.2

Associate membership of the Association is open to the type of organisations listed above (article 6.1) but also to networks, trade associations, academic institutions, businesses or non-governmental organisations that fulfil the above-listed eligibility criteria but have no representative office in Brussels.

Article 7 Membership fee and income of the Association

7.1

Full members and associate members of the Association are required to pay an annual membership fee. A member who has not paid its membership fee will automatically have their membership services suspended.

7.2

The amount of the membership fee will be proposed by the Management Board and formally approved by the autumn General Meeting.

7.3

The annual membership fee will be subject to an annual indexation corresponding to the Belgian annual inflation rate. This can be waived by a decision of the Management Board.

7.4

Members joining ERRIN during the fiscal year pay a pro-rata fee.

7.5

The maximum annual membership fee for standard membership services will be fixed at €10.000.

7.6

Any request for the affiliation of a new member must be made by submitting a membership form to the Secretariat. The prospective member must declare the acceptance of the Articles of Association, the regulations to which the Association adheres and the Internal Rules. The Management Board of the Association delegates the Secretariat to approve the applications based on the criteria set forth in Article 6.1.

7.7

The income of the Association can consist of:

1. The membership fees as determined by the Management Board and formally approved by the General Meeting;
2. EU funding: projects and tenders;
3. Miscellaneous income from the activities of the Association as well as from the returns on the Association's assets.

Article 8 Resignations and exclusions

8.1

Membership of the Association continues from year to year unless the member gives written notice of their intention to withdraw from the Association. Written notice of the intention to withdraw is required three months before the end of the fiscal year, i.e. before the end of September. Written notice must be received by the Secretariat. The resignation shall come into force at the end of the fiscal year in which the resignation has been made. The resigning member will remain liable for its financial obligations vis-à-vis the Association until the end of the fiscal year.

8.2

Any member may be excluded from the Association upon decision by the General Meeting by a majority of two-thirds of the members present or represented for the following reasons:

- Not abiding by the Articles of Association;
- Not abiding by the decisions of the General Meeting or the Management Board;
- Not fulfilling the conditions for membership; and/or
- Acting contrary to the interest and the values of the Association, thereby likely to damage the Association's objectives or reputation.

The Management Board may, until formal decision of the General Meeting, suspend any member.

8.3

Membership automatically ends in the case of bankruptcy or liquidation. The member will remain liable for its financial obligations vis-à-vis the Association until the end of the fiscal year during which any of these events occur.

8.4

The Management Board may readmit a member deemed to have resigned on condition that it meets all its outstanding financial obligations.

8.5

The member will be informed by registered mail of the intention to expel it and the grounds on which the proposed expulsion is based. The member has the right to notify its remarks in writing to the Chair within fifteen calendar days subsequent to the receipt of the letter. Upon its prior written request, the member involved shall be heard by the General Meeting.

Resigned or expelled members, as well as their successors and assigns, shall have no rights over the assets of the Association.

Article 9 Register of members

9.1

The Association keeps a register of members, under the responsibility of the Secretariat. This register shall contain the name, legal form, address of the registered office and its company number, as well as the full contact details of the members, including their e-mail address if applicable.

9.2

All members may consult the register of members at the registered office of the Association upon a simple written and reasoned request addressed to the Secretariat of the Association, but without moving the register. The Association complies with the rules arising from the legislation on the respect of privacy.

Article 10 Liability of members

10.1

Individual members are in no way responsible for the obligations of the Association. Members will not be personally liable for the obligations of the Association. Their liability is limited to the payment of their membership fees.

10.2

Members of the Management Board, and persons entrusted with the daily management of the Association will not be personally liable for the obligations of the Association. Their liability is limited to the proper

performance of their function. The liability of the members of the Management Board may only be incurred within the limits of articles 2:56 to 2:58 of the Belgian Code for Companies and Associations.

Chapter III

Bodies of the Association

Article 11 General Meeting – composition

11.1

The General Meeting is made up of all members of the Association and is chaired by the Chair and/or the Vice-Chairs of the Management Board.

11.2

A member may be represented by another member at the General Meeting. Each member may represent up to two other members at any one time. Proof of proxy sent to the registered office of the Association at least two weeks before the Annual General Meeting may be made by means of an email.

11.3

All members that have paid their annual membership fee have one vote at the General Meeting.

Article 12 Powers of the General Meeting

12.1

The General Meeting holds the final decision-making power of the Association. Its decisions are binding for all members of the Association. It is endowed with all powers which are mentioned in the present Articles of Association or expressly granted to it by the Belgian Code for Companies and Associations.

12.2

In particular, the following powers are reserved to the General Meeting:

- the amendment of the Articles of Association;
- the appointment and dismissal of Management Board Members;
- the appointment and dismissal of the auditor;
- the discharge to be granted to Management Board Members and, where applicable, to the auditor;
- the approval of the budget and the annual accounts;
- the dissolution of the Association;
- the exclusion of members;
- the resolution of (situations of) conflicts of interest within the Management Board;
- all other cases where required by law and the Articles of Association.

Article 13 Convening the General Meeting

13.1

The Management Board shall convene the General Meeting in the cases provided for by law or the Articles of Association or when at least one-fifth of the members so request.

The Annual General Meeting will convene within six months after the closure of the previous fiscal year to allow approval of the annual audited accounts.

A second General Meeting – called the “autumn General Meeting” will be convened in the second half of the fiscal year in order to present the annual report and the work programme for the Association, and to approve the draft budget for the following year and the nominations of new members of the Management Board.

13.2

An Extraordinary General Meeting may be convened at any time by decision of the Management Board, or by request by one-fifth of the members of the Annual General Meeting when the aim or interest of the Association so demands. Notification will be made by means of a simple letter, signed by the Chair of the Management Board or two of the members of the Management Board, and sent out at least one month before the General Meeting is due to take place. Notifications should mention the date, place, time, and agenda of the General Meeting. All proposals signed by at least one-twentieth of the members will be put on the agenda.

Article 14 Procedures of decision-making

14.1

Unless otherwise provided for in the Articles of Association or Belgian law, decisions of the General Meeting shall be made with a simple majority of the votes cast. Abstentions shall not be taken into account, and blank and mutilated votes will not be counted. In case of a tied vote, the Chair will have the casting vote.

14.2

Decisions can also be made by virtual meetings in accordance with the conditions set out in Article 9:16/1 of the Belgian Code for Companies and Associations. The decision is deemed to take place at the registered office of the Association and will come into force on the date of the virtual meeting.

14.3

The General Meeting may only validly deliberate or take a decision on amendments to the Articles of Association, the voluntary dissolution of the Association and the exclusion of a member when their purpose is explicitly mentioned in the letter of convocation and when two-thirds of the members are present or represented at the meeting.

If two-thirds of the members are not present or represented at the first meeting, the Management Board shall convene a second meeting, which shall be held no earlier than the fifteenth day following the date of the first General Meeting, the same decision-making procedures prevailing, this meeting being able to deliberate regardless of the number of members present.

Decisions shall be deemed adopted when they are approved by two-thirds of the members present. Abstentions and invalid votes shall not be taken into account.

14.4

An amendment relating to the objective or disinterested purpose of the Association may only be adopted by a four-fifths majority of the votes of the members present or represented, without taking into account abstentions in the numerator or denominator.

Article 15 Minutes and consultation

15.1

Minutes will be taken at each General Meeting and will be signed by the Chair of the General Meeting. An accessible archive of the minutes will be made available.

15.2

Any amendment to the Articles of Association must be published in the Appendices to the Belgian Official Gazette within one month of the decision to amend them. The same applies to decisions on the appointment, resignation(s) or removal(s) of Member(s) of the Management Board and those of the court concerning the dissolution of the Association, the conditions of liquidation and the appointment of liquidators.

Article 16 Management Board

16.1

The Association will be run by a Management Board, made up of Full members of the Association. Their number will not exceed 15 members and consist of a minimum of 3 members¹.

16.2

The Management Board shall meet a minimum of four times a year. Meetings of the Management Board shall be called by the Chair, by any two members of the Management Board or by the Director of the Association. The notice indicates the place, date, time, and agenda of the meeting and is sent by email or any other written format at least eight calendar days prior to the date of the meeting. The working documents will be attached to the notice.

16.3

The Management Board shall be vested with the power to undertake any act necessary or useful to achieve the purpose and objectives of the Association, except for those powers that the Belgian Code for Companies and Associations reserves to the General Meeting.

16.4

¹ A minimum of two (2) members in case the total number of members is three (3)

In accordance with Article 2:59 of the Belgian Code for Companies and Associations, the Management Board is authorised to adopt Internal rules. Such Internal rules may not contain provisions:

1. contrary to mandatory legal provisions or the Articles of Association;
2. relating to matters for which this code requires a provision in the Articles of Association;
3. relating to the rights of the members, the powers of the organs or the organisation and functioning of the General Meeting.

The Internal rules and any amendments thereto shall be communicated to the members in accordance with Article 2:32 of the Belgian Code for Companies and Associations (or made available on the website of the legal entity).

16.5

Annually, the Management Board shall report to the General Meeting and shall request the discharge of its members for the exercise of their mandate.

16.6

Members of the Management Board will exercise their duties free of charge.

16.7

Members of the Management Board are elected by the members of the Association and are approved during the autumn General Meeting. Management Board Members are elected for a period of three years, which can be renewed for a further three years. The Management Board Members should notify the ERRIN Director/the Chair of their willingness to continue for a second three-year mandate in the Management Board before the yearly election process is launched. Board Members may stand for election at the end of their two periods of three years when elections are not taking place due to a lack of candidates for the Board.

16.8

The Management Board will be led by a Chair and two Vice-Chairs, elected by their peers on the Management Board at the first Management Board meeting following the autumn Annual General Meeting.

16.9

All members of the Management Board will be free to resign from their duties by sending notice to the Chair, or, if the Chair resigns, by sending notice to the Vice-Chairs. If all members of the Management Board wish to resign, such resignation shall occur by sending notice to all members of the Association. The members of the Management Board can be dismissed by the General Meeting.

16.10

Upon decision of the Management Board and under its responsibility, Working Groups may be formed to tackle specific areas of activities of the Association. The Working Groups will have an advisory role to the Management Board. The composition and rules of procedure of the Working Groups are described in the Internal Rules.

Article 17 Management Board - Vacancy before term

17.1

In the event that a vacancy occurs in the middle of a term, the seat remains vacant until the following elections or an interim replacement is proposed from the same member's office if the vacancy is due to a staff change.

17.2

The term of office of the replacing member shall expire at the same time as the term of the replaced member.

Article 18 Meetings of the Management Board

18.1

A meeting of the Management Board will only be considered valid if a majority of members of the Management Board are present. A member of the Management Board may be replaced by another member of the Management Board, but a member of the Management Board may not act as a proxy for more than one person at a time. Proof of proxy may be shown by means of an email or other written communication.

18.2

The Management Board may only deliberate on the matters set out in the agenda, unless all members are present and decide unanimously to discuss other matters.

18.3

Decisions will be made by a simple majority of votes put forward by the members of the Management Board present or represented. Each member will have one single vote. Abstentions shall not be taken into account, and blank and irregular votes will not be counted in the votes cast. In the case of an even vote, the Chair shall have the casting vote.

18.4

Decisions may also be made via email, conference call, or videoconference. Decisions made by email, conference call, or videoconference are deemed to take place at the registered office of the Association. Decisions made via email, conference call or videoconference are deemed to come into force on the date mentioned in the email or the date of the meeting.

18.5

The decisions of the Management Board may be taken by unanimous decision of its members, expressed in writing, except for decisions for which the Articles of Association exclude this possibility.

18.6

Minutes will be taken by the Secretariat at each Management Board meeting and will be formally approved at the next meeting. All members will have the right to consult these minutes and the decisions made at the registered office of the Association upon request. Any extracts to be produced, as well as any other acts, may validly be signed by the Chair, the Vice-Chairs or any other two members of the Management Board, or by the Director of the Association.

Article 19 Elections of the Management Board

19.1

There will be a maximum of two members per country elected to the Management Board. In exceptional cases, two different members from the same region may hold independent memberships in the Association. In that case, the same region may not be represented in the Management Board by two members at the same time.

19.2

Membership of the Management Board is open to full members of the Association. Members are elected to the Management Board during the autumn General Meeting for a three-year period. A maximum of five seats come up for election every year.

19.3

Candidates for the Management Board should be Brussels-based, have experience in research and innovation, and have decision-making power in their organisation/office.

19.4

The vote on the election to the Management Board will take place by secret ballot. The vote can take place electronically (i.e. via webform, e-mail or similar) or physically. Members unable to vote physically can send an e-mail to the ERRIN Secretariat with a signed attachment from the member giving the votes for the Management Board on the day of the ballot at the latest.

19.5

The Management Board is elected with at least 50 per cent of the members + 1 member voting. If this minimum is not reached, there will be a second round without a quorum. Without prejudice to the other articles of these Articles of Association, the member(s) who receive the highest number of votes will be elected to the Management Board until the available seats on the Management Board have been filled.

19.6

In case of a tie in the number of votes received by two or more members, the Management Board determines a way of resolving the issue of the tie.

Article 20 Elections of the Chair, Vice-Chairs and Treasurer

20.1

The first Management Board meeting following the autumn General Meeting will elect a Chair and two Vice-Chairs amongst the members of the Management Board. The postholders will serve for two years. The Chair and Vice-Chairs may serve for a maximum of four years in one role.

20.2

The Chair and the Vice-Chairs are always elected from among the members of the Management Board.

20.3

The Management Board will elect from among its members a Treasurer at the first Management Board meeting following the autumn General Meeting. The Treasurer will serve for two years.

20.4

The Management Board may, if deemed necessary, co-opt ERRIN members for Management Board posts as required.

Article 21 Management of the Association

21.1

In line with Belgian law and the present Articles of Association, the Management Board holds the overall responsibility for the administration and management of the Association; it manages the current affairs of the Association and represents it in all legal and extra-legal matters.

21.2

Unless otherwise specified in the minutes of a Management Board meeting, the authorised signatories for the Association are the Director, the Chair, or the Vice-Chairs.

21.3

The Management Board can, within the powers reserved to it, delegate its powers to one or more persons who shall each act individually, jointly or collegially. The Management Board may delegate the daily management of the Association to the Director.

Daily management includes both acts and decisions that do not exceed the needs of the daily life of the Association and acts and decisions that, either because of the minor interest they represent or because of their urgency, do not justify the intervention of the Management Board.

21.4

The Director must be convened to and has the right to attend all meetings of the Management Board and the Annual General Meetings. They may voice an opinion but have no voting rights.

Only the Management Board is authorised to revoke the delegation of daily management and to determine the conditions under which the delegation can be terminated.

21.5

Without prejudice to formalities imposed by the labour law then in force, the Management Board may dismiss the Director and the Director may resign by sending notice of their intention to do so to the Chair of the Management Board.

The appointment, resignation, and dismissal of the Director must be published and organised in accordance with the provisions of the Belgian Code for Companies and Associations.

21.6

The Director may delegate a part of their powers for particular or specific purposes to a third party under their responsibility. The third parties delegated by the Director constitute, together with the Director, the ERRIN

Secretariat. The Secretariat is composed of all employees and trainees of the ERRIN Association. All functions in the Secretariat are remunerated.

The key roles appointed within the Secretariat are outlined in the internal rules.

Article 22 Conflict of interests

22.1

Before the Management Board takes a decision or undertakes an operation whatsoever in which any of its members may have a personal interest, either direct or indirect, that member of the Management Board is held to declare the interest.

22.2

Their declaration, together with the reasons justifying the opposing interest which exists on the part of the member concerned, must be included in the minutes of the Management Board which must take this decision.

The member concerned may not take part in the deliberations of the Management Board concerning such decisions or transactions, nor may they take part in the vote on this point.

If the majority of the members present or represented have a conflict of interest, the decision or transaction shall be submitted to the General Meeting. If the General Meeting approves the decision or transaction, the Management Board may implement it.

22.3

This Article shall not apply where the decisions of the Management Board relate to usual-transactions concluded under normal market conditions and guarantees for transactions of the same nature.

Chapter IV Representation of the Association

Article 23 Representation of ERRIN

23.1

The Association shall be validly represented with respect to all acts, including court proceedings, by the joint signature of the Chair, the Vice Chairs or two Management Board Members, who shall not be obliged to offer proof to third parties of a prior decision of the Management Board.

23.2

The Director shall individually represent the Association with respect to all acts of daily management and in court proceedings within the limits of the daily management and shall not be obliged to offer proof to third parties of a prior decision of the Management Board.

23.3

The Association is also validly represented by an attorney-in-fact, within the limits of their power-of-attorney.

Chapter V

Fiscal Year and Accounts

Article 24 Fiscal year and accounts

24.1

The fiscal year of the Association will start on 1 January and end on 31 December of the same year.

24.2

The Management Board will present the accounts of the fiscal year ended to the Annual General Meeting, which will approve these accounts within six months of the ending of the fiscal year reported on.

24.3

The Management Board will prepare the overall budget for the coming fiscal year and will present this to the Annual General Meeting for approval.

24.4

The Management Board will prepare the Work Programme of the Association and present this to the autumn Annual General Meeting for approval.

24.5

The accounts and budget will be kept in accordance with the Belgian Accounting laws and rules and may be seen by members at the seat of the Association from the tenth day preceding the Annual General Meeting.

24.6

After the approval of the annual accounts, the Annual General Meeting shall take a special vote on the discharge from liability of the members of the Management Board and, as the case may be, the auditors.

Article 25 Dissolution and liquidation

25.1

Except in the event of judicial dissolution, only the General Meeting may pronounce the dissolution of the Association in accordance with the provisions of Book 2, Title 8, Chapter 2 of the Belgian Code for Companies and Associations.

In the event of dissolution of the Association, in accordance with the law, the liquidation operations shall be assumed by a liquidator appointed by the General Meeting. The General Meeting shall determine the destination of the Association's assets by assigning them as closely as possible to the corporate purpose.

In all cases of voluntary or judicial dissolution, after the settlement of debts, the net assets will be allocated to a disinterested purpose decided by the General Meeting.

Chapter VI

Miscellaneous

Article 26 Miscellaneous provisions

26.1

All matters not explicitly provided for in these Articles of Association are governed by the Belgian Code for Companies and Associations as adopted by the law of 23 March 2019 and all subsequent amendments, the Royal Decree of 29 April 2019 and, as far as bookkeeping is concerned, by Book III, Title 3, Chapter 2 of the Code of Economic Law.

26.2

These Articles of Association shall be written in the French and English languages. The French version will be officially registered and shall take precedence.

26.3

English shall be the working language of the Association.

26.4

Any dispute in connection with the Articles of Association of the Association, its Internal Rules or any decision of one of its bodies shall be governed by Belgian law and shall be submitted to the Brussels courts.



STATUTO ASSOCIATIVO

Numero 0885.5200.27

Capitolo I

Denominazione, sede legale, scopo e durata

Articolo 1 Denominazione

1.1

È costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi delle leggi del Belgio. La sua denominazione è “RETE DI RICERCA E INNOVAZIONE DELLE REGIONI EUROPEE”, abbreviata in “ERRIN”, di seguito denominata “Associazione”. Sia il nome completo che il nome abbreviato possono essere utilizzati in modo intercambiabile.

1.2

Tutti gli atti, fatture, annunci, pubblicazioni, lettere, note d'ordine, siti web e altri documenti, in formato elettronico o altro, provenienti dall'Associazione, devono contenere:

- la denominazione dell'Associazione, la forma giuridica, per intero o in forma abbreviata;
- l'indicazione precisa della sede legale dell'Associazione;
- se applicabile, l'indirizzo e-mail e il sito web dell'Associazione.

Chiunque intervenga per conto dell'Associazione in un documento di cui sopra in cui non sia inclusa una di queste menzioni può essere dichiarato personalmente responsabile per tutto o parte degli impegni ivi assunti.

Articolo 2 Sede legale

2.1

La sede legale dell'Associazione si trova nella regione di Bruxelles Capitale. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo all'interno della Regione di Bruxelles con decisione adottata dal consiglio di amministrazione. Qualsiasi cambiamento dell'ubicazione della sede legale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Belga nello stesso mese.

Articolo 3 Scopo e obiettivi

3.1

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro. Lo scopo dell'Associazione è quello di creare una rete di cooperazione tra gli uffici di rappresentanza con sede a Bruxelles delle amministrazioni regionali e locali, delle università, degli enti pubblici e privati, con mandato regionale, che si occupano di ricerca e innovazione.

3.2

Gli obiettivi dell'Associazione sono:

- **Portare una prospettiva basata sul luogo**

ERRIN apporta una prospettiva territoriale dal basso verso l'alto alla politica europea di ricerca e innovazione e ai programmi di finanziamento. Attraverso i suoi gruppi di lavoro guidati dai membri, ERRIN rafforza lo sviluppo delle politiche dell'UE attraverso la promozione di un approccio basato sugli ecosistemi regionali dell'innovazione e sulla specializzazione intelligente.

- **Creare connessioni e facilitare l'impegno dell'UE**

ERRIN costruisce relazioni strette e informali tra le regioni membri, le istituzioni dell'UE e altri partner e funge da ponte tra loro. ERRIN facilita l'accesso a persone, conoscenze e idee e incoraggia i membri a mettere in comune le risorse per rispondere in modo più efficace a queste opportunità.

- **Aumentare le opportunità di progetto per i membri**

ERRIN sostiene la collaborazione regionale e lo sviluppo di progetti fornendo opportunità di networking ai membri per condividere idee di progetto, migliori pratiche e contatti personali. Sviluppiamo e partecipiamo a progetti che promuovono gli interessi dei membri e della rete più ampia.

- **Posizionare gli interessi regionali nel panorama della ricerca e dell'innovazione**

ERRIN sostiene lo sviluppo delle politiche dell'UE attraverso la promozione dell'esperienza e delle competenze regionali. Creiamo piattaforme e partecipiamo a eventi per condividere le conoscenze dei membri, promuovere la reputazione di ERRIN e migliorare la comprensione delle prospettive regionali. Questa attività è essenziale per il raggiungimento degli altri obiettivi sopra menzionati.

3.3

Per perseguire questi obiettivi, l'Associazione può anche realizzare qualsiasi tipo di operazione e svolgere qualsiasi tipo di attività, sia in Belgio che all'estero, che direttamente o indirettamente favoriscano o promuovano il suo scopo e i suoi obiettivi.

Queste attività possono includere, ad esempio:

- possedere, amministrare, vendere, acquisire a titolo gratuito o dietro compenso qualsiasi bene mobile o immobile;
- istituire altre organizzazioni;
- concludere contratti, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso;
- ricevere sovvenzioni, donazioni e lasciti;
- occupare beni immobili, locati o posseduti, necessari per la realizzazione dei propri scopi;
- svolgere attività complementari a supporto dello scopo principale.

La costituzione di altre organizzazioni sarà sottoposta alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Articolo 4 Durata

4.1

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Essa potrà inoltre essere sciolta in ogni momento, nelle forme e alle condizioni richieste per le modifiche dello Statuto. L'Assemblea Generale può validamente deliberare sullo scioglimento dell'Associazione o sulla modifica dello Statuto solo in conformità con le disposizioni del Codice belga delle società e delle associazioni.

Capitolo II

Membri

Articolo 5 Tipologia di adesione

5.1

L'Associazione è composta da membri a pieno titolo e membri associati. Il numero dei membri a pieno titolo è illimitato, con un minimo di tre. Senza contravvenire al Codice belga delle società e delle associazioni, i diritti e

gli obblighi delle diverse categorie di membri saranno determinati dall'attuale Statuto.

Articolo 6 Idoneità

6.1

Possono diventare membri a pieno titolo dell'Associazione le amministrazioni regionali e locali aventi uffici di rappresentanza con sede a Bruxelles, nonché le istituzioni accademiche (università, centri di ricerca, istituti, ecc.), gli enti pubblici e privati con mandato regionale, che si occupano di ricerca e innovazione e che soddisfano i criteri di ammissibilità indicati di seguito.

Per poter aderire, qualsiasi organizzazione deve:

- Condividere e contribuire allo scopo dell'Associazione come descritto all'articolo 3.2 del presente Statuto;
- Avere personalità giuridica o essere una persona fisica;
- Avere fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere le proprie attività durante l'anno o gli anni di adesione e le competenze professionali richieste per impegnarsi nelle attività della rete;
- Dichiarare onestamente di non vendere le informazioni ottenute dall'Associazione; E
- Pagare una quota associativa annuale.

6.2

L'adesione associata all'Associazione è aperta al tipo di organizzazioni sopra elencate (articolo 6.1), ma anche a reti, associazioni di categoria, istituzioni accademiche, imprese o organizzazioni non governative che soddisfano i criteri di ammissibilità sopra elencati ma non hanno un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

Articolo 7 Quota associativa e entrate dell'Associazione

7.1

I membri a pieno titolo e i membri associati dell'Associazione sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. Un membro che non ha pagato la quota associativa vedrà automaticamente sospesi i servizi associativi.

7.2

L'importo della quota associativa sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato formalmente dall'Assemblea generale autunnale.

7.3

La quota associativa annuale sarà soggetta ad un'indicizzazione annuale corrispondente al tasso di inflazione annuale belga. Si può derogare a ciò con decisione del consiglio di amministrazione.

7.4

I membri che si uniscono a ERRIN durante l'anno fiscale pagano una quota proporzionale.

7.5

La quota associativa massima annua per i servizi associativi standard sarà fissata in € 10.000.

7.6

Qualsiasi richiesta di affiliazione di un nuovo socio dovrà essere effettuata presentando alla Segreteria il modulo di adesione. L'aspirante socio dovrà dichiarare di accettare lo Statuto, i regolamenti a cui aderisce l'Associazione ed il Regolamento Interno. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione delega la Segreteria ad approvare le domande sulla base dei criteri di cui all'articolo 6.1.

7.7

Le entrate dell'Associazione possono essere costituite da:

1. Le quote associative determinate dal Consiglio di Amministrazione e formalmente approvate dall'Assemblea;
2. Finanziamenti comunitari: progetti e bandi;
3. Entrate varie derivanti dalle attività dell'Associazione nonché dalle rendite del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 Dimissioni ed esclusioni

8.1

L'adesione all'Associazione prosegue di anno in anno salvo che il socio dia comunicazione scritta della propria intenzione di recedere dall'Associazione. La volontà di recedere deve essere comunicata per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'anno fiscale, ovvero entro la fine di settembre. La comunicazione scritta dovrà pervenire alla Segreteria. Le dimissioni entreranno in vigore alla fine dell'anno fiscale in cui sono state presentate. Il membro dimissionario resterà responsabile dei suoi obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione fino alla fine dell'anno fiscale.

8.2

Qualsiasi socio può essere escluso dall'Associazione su decisione dell'Assemblea Generale presa a maggioranza di due terzi dei soci presenti o rappresentati per i seguenti motivi:

- Non rispetto dello Statuto;
- Non rispettare le decisioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Amministrazione;
- Non soddisfare le condizioni per l'adesione; e/o
- Agire contrario agli interessi e ai valori dell'Associazione, suscettibile di danneggiare gli obiettivi o la reputazione dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, fino alla decisione formale dell'Assemblea Generale, sospendere qualsiasi membro.

8.3

L'adesione termina automaticamente in caso di fallimento o liquidazione. Il membro resterà responsabile dei suoi obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione fino alla fine dell'anno fiscale durante il quale si verifica uno di questi eventi.

8.4

Il consiglio di amministrazione può riammettere un membro considerato dimissionario a condizione che rispetti tutti i suoi obblighi finanziari pendenti.

8.5

L'iscritto sarà informato mediante raccomandata dell'intenzione di espellerlo e dei motivi su cui si fonda la proposta di espulsione. Il membro ha il diritto di comunicare le proprie osservazioni per iscritto al Presidente entro quindici giorni di calendario successivi al ricevimento della lettera. Su sua previa richiesta scritta, il socio interessato sarà ascoltato dall'Assemblea Generale.

I soci dimissionari o espulsi, nonché i loro successori e aventi causa, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 Registro dei soci

9.1

L'Associazione tiene il registro dei soci, sotto la responsabilità della Segreteria. Tale registro conterrà il nome, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale e il numero della società, nonché i dati di contatto completi dei membri, compreso il loro indirizzo e-mail, se applicabile.

9.2

Tutti i soci possono consultare il registro dei soci presso la sede legale dell'Associazione previa semplice richiesta scritta e motivata indirizzata alla Segreteria dell'Associazione, ma senza spostare il registro. L'Associazione rispetta le norme derivanti dalla normativa sul rispetto della privacy.

Articolo 10 Responsabilità dei soci

10.1

I singoli soci non sono in alcun modo responsabili degli obblighi dell'Associazione. I soci non saranno personalmente responsabili degli obblighi dell'Associazione. La loro responsabilità è limitata al pagamento delle quote associative.

10.2

I membri del Consiglio di Amministrazione e le persone incaricate della gestione quotidiana dell'Associazione non saranno personalmente responsabili degli obblighi dell'Associazione. La loro responsabilità è limitata al proprio svolgimento della loro funzione. La responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione può essere sostenuta solo entro i limiti degli articoli da 2:56 a 2:58 del Codice belga delle società e delle associazioni.

Capitolo III

Organi dell'Associazione

Articolo 11 Assemblea Generale – composizione

11.1

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente e/o dai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

11.2

Un socio può farsi rappresentare da un altro socio all'Assemblea generale. Ogni membro può rappresentare fino a due altri membri contemporaneamente. La prova della delega inviata alla sede legale dell'Associazione almeno due settimane prima dell'Assemblea generale annuale può essere effettuata tramite e-mail.

11.3

Tutti i soci che hanno pagato la quota associativa annuale hanno un voto nell'Assemblea generale.

Articolo 12 Poteri dell'Assemblea Generale

12.1

L'Assemblea Generale detiene il potere decisionale finale dell'Associazione. Le sue decisioni sono vincolanti

per tutti i soci dell'Associazione. È dotato di tutti i poteri menzionati nel presente Statuto o espressamente attribuitigli dal Codice belga delle società e delle associazioni.

12.2

In particolare, all'Assemblea sono riservati i seguenti poteri:

- la modifica dello Statuto Sociale;
- la nomina e la revoca dei Consiglieri di amministrazione;
- la nomina e la revoca del revisore dei conti;
- il discarico da concedere ai membri del consiglio di amministrazione e, ove applicabile, al revisore dei conti;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto annuale;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- l'esclusione dei soci;
- la risoluzione di (situazioni di) conflitti di interesse all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- tutti gli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea

13.1

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea generale annuale si riunirà entro sei mesi dalla chiusura dell'anno fiscale precedente per consentire l'approvazione dei conti annuali certificati.

Una seconda Assemblea Generale – denominata “Assemblea Generale d’autunno” sarà convocata nella seconda metà dell’anno sociale per presentare la relazione annuale e il programma di lavoro dell’Associazione, nonché per approvare il progetto di bilancio per l’anno successivo e il nomine di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

13.2

L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su decisione del Consiglio di amministrazione o su richiesta di un quinto dei membri dell'Assemblea generale annuale quando lo scopo o l'interesse dell'Associazione lo richiedono. La comunicazione verrà effettuata mediante lettera semplice, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da due componenti del Consiglio di Amministrazione, da spedire almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea. Nelle notifiche dovranno essere menzionati la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea generale. Saranno poste all'ordine del giorno tutte le proposte sottoscritte da almeno un ventesimo dei componenti.

Articolo 14 Procedure decisionali

14.1

Salvo disposizione contraria prevista dallo Statuto o dalla legge belga, le decisioni dell'Assemblea generale saranno prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Non si terrà conto degli astenuti e non saranno computate le schede bianche e mutilate. In caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà il voto decisivo.

14.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante riunioni virtuali conformemente alle condizioni stabilite nell'articolo 9:16/1 del Codice belga delle società e delle associazioni. La decisione si considera presa presso la sede legale dell'Associazione ed entrerà in vigore alla data dell'assemblea virtuale.

14.3

L'Assemblea può validamente deliberare o prendere decisioni sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento volontario dell'Associazione e sull'esclusione di un socio solo quando lo scopo sia espressamente menzionato nella lettera di convocazione e quando siano presenti almeno due terzi dei soci sono presenti o rappresentati alla riunione.

Se alla prima riunione non sono presenti o rappresentati i due terzi dei soci, il Consiglio di Amministrazione convoca una seconda riunione, che si terrà non prima del quindicesimo giorno successivo alla data della prima Assemblea Generale, con la stessa decisione procedure vigenti, potendo tale assemblea deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni si considerano adottate quando sono approvate da due terzi dei membri presenti. Non si tiene conto delle astensioni e dei voti nulli.

14.4

Un emendamento relativo allo scopo oggettivo o disinteressato dell'Associazione può essere adottato solo con la maggioranza dei quattro quinti dei voti dei membri presenti o rappresentati, senza tener conto delle astensioni al numeratore o al denominatore.

Articolo 15 Verbale e consultazione

15.1

Di ogni Assemblea Generale verrà redatto un verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea Generale. Sarà reso disponibile un archivio accessibile dei verbali.

15.2

Qualsiasi modifica allo Statuto dovrà essere pubblicata negli Appendici della Gazzetta Ufficiale belga entro un mese dalla decisione di modificarlo. Lo stesso vale per le decisioni relative alla nomina, alle dimissioni o alla rimozione dei membri del Consiglio di Amministrazione e quelle del tribunale relative allo scioglimento dell'Associazione, alle condizioni di liquidazione e alla nomina dei liquidatori.

Articolo 16 Consiglio di Amministrazione

16.1

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da soci a pieno titolo dell'Associazione. Il loro numero non supererà i 15 membri e sarà composto da un minimo di 3 membri¹.

16.2

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, da due eventuali membri del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore dell'Associazione. L'avviso indica il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed è inviato tramite posta elettronica o altro mezzo scritto almeno otto giorni di calendario prima della data della riunione. Al bando sarà allegata la documentazione operativa.

16.3

Il Consiglio di Amministrazione è investito del potere di intraprendere qualsiasi atto necessario o utile per raggiungere lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione, ad eccezione dei poteri che il Codice belga delle società e delle associazioni riserva all'Assemblea generale.

16.4

Ai sensi dell'articolo 2:59 del Codice belga delle società e delle associazioni, il consiglio di amministrazione è autorizzato ad adottare regolamenti interni. Tali norme interne non possono contenere disposizioni:

1. contrarie a norme imperative di legge o dello Statuto;
2. relative alle materie per le quali il presente codice richiede una previsione nello Statuto;
3. relative ai diritti dei soci, ai poteri degli organi o all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea generale.

Il regolamento interno e le eventuali modifiche allo stesso saranno comunicate ai membri ai sensi dell'articolo 2:32 del Codice belga delle società e delle associazioni (o rese disponibili sul sito web della persona giuridica).

16.5

Annualmente il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea Generale e chiede il discarico ai suoi membri per l'esercizio del loro mandato.

16.6

I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni a titolo gratuito.

16.7

I membri del consiglio d'amministrazione sono eletti dai membri dell'associazione e approvati durante l'assemblea generale autunnale. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti per un periodo di tre anni, rinnovabile per altri tre anni. I membri del consiglio di amministrazione dovrebbero informare il direttore/il direttore di ERRIN

presidente della loro disponibilità a proseguire per un secondo mandato triennale nel consiglio di amministrazione prima dell'avvio del processo elettorale annuale. I membri del Consiglio possono presentarsi alle elezioni al termine dei loro due periodi di tre anni quando le elezioni non hanno luogo per mancanza di candidati al Consiglio.

16.8

Il consiglio di amministrazione sarà guidato da un presidente e due vicepresidenti, eletti dai loro colleghi nel consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione del consiglio di amministrazione successiva all'assemblea generale annuale autunnale.

16.9

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione saranno liberi di dimettersi dalle loro funzioni mediante comunicazione al Presidente, ovvero, in caso di dimissioni del Presidente, mediante comunicazione ai Vicepresidenti. Qualora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione intendano dimettersi, tali dimissioni dovranno avvenire mediante comunicazione a tutti i soci dell'Associazione. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea Generale.

16.10

Su decisione del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità, potranno essere costituiti Gruppi di Lavoro per affrontare specifici ambiti di attività dell'Associazione. I gruppi di lavoro avranno un ruolo consultivo nei confronti del consiglio di amministrazione. La composizione e le regole di funzionamento dei Gruppi di Lavoro sono descritte nel Regolamento Interno.

Articolo 17 Consiglio di Amministrazione - Vacanza prima del mandato

17.1

Nel caso in cui si renda vacante nel corso di un mandato, il seggio resta vacante fino alle elezioni successive oppure viene proposta una sostituzione provvisoria dallo stesso ufficio del membro se il posto vacante è dovuto a un cambiamento di personale.

17.2

Il mandato del membro sostituito scade contemporaneamente al mandato del membro sostituito.

Articolo 18 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

18.1

La riunione del Consiglio di Amministrazione sarà considerata valida solo se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Un membro del Consiglio di Amministrazione può essere sostituito da un altro membro del Consiglio di Amministrazione, ma un membro del Consiglio di Amministrazione non può delegare più di una persona alla volta. La prova della delega può essere esibita mediante e-mail o altra comunicazione scritta.

18.2

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare soltanto sulle materie poste all'ordine del giorno, salvo che siano presenti tutti i componenti e decida all'unanimità di trattare altre questioni.

18.3

Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri del consiglio di amministrazione presenti o rappresentati. Ogni membro avrà un solo voto. Non si terrà conto degli astenuti e le schede bianche e irregolari non saranno computate nel voto espresso. In caso di parità di voti, il voto del presidente avrà il voto decisivo.

18.4

Le decisioni possono essere prese anche tramite e-mail, teleconferenza o videoconferenza. Le decisioni prese tramite posta elettronica, teleconferenza o videoconferenza si considerano prese presso la sede legale dell'Associazione. Le decisioni prese tramite e-mail, teleconferenza o videoconferenza entrano in vigore alla data indicata nell'e-mail o alla data della riunione.

18.5

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte con decisione unanime dei suoi componenti, espressa per iscritto, salvo le decisioni per le quali lo Statuto esclude tale possibilità.

18.6

Il Segretariato redigerà un verbale di ciascuna riunione del Consiglio di amministrazione e sarà formalmente approvato nella riunione successiva. Tutti i soci avranno diritto di consultare, previa richiesta, il presente verbale e le deliberazioni assunte presso la sede legale dell'Associazione. Gli estratti da produrre, così come ogni altro atto, potranno essere validamente firmati dal Presidente, dai Vicepresidenti o da altri due membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Direttore dell'Associazione.

Articolo 19 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

19.1

Ci saranno un massimo di due membri per paese eletti nel consiglio di amministrazione. In casi eccezionali, due membri diversi della stessa regione possono essere membri indipendenti dell'Associazione. In tal caso la stessa Regione non può essere rappresentata nel Consiglio di Amministrazione da due membri contemporaneamente.

19.2

La carica di membro del Consiglio di amministrazione è aperta ai soci a pieno titolo dell'Associazione. I membri vengono eletti nel consiglio di amministrazione durante l'assemblea generale autunnale per un periodo di tre anni. Ogni anno vengono eletti un massimo di cinque seggi.

19.3

I candidati al consiglio di amministrazione dovrebbero avere sede a Bruxelles, avere esperienza nel campo della ricerca e dell'innovazione e avere potere decisionale nella loro organizzazione/ufficio.

19.4

La votazione per l'elezione del consiglio di amministrazione si svolgerà a scrutinio segreto. La votazione può avvenire elettronicamente (ovvero tramite modulo web, posta elettronica o simili) o fisicamente. I membri che non possono votare fisicamente possono inviare un'e-mail alla segreteria ERRIN con un allegato firmato dal membro che esprime i voti per il consiglio di amministrazione al più tardi il giorno dello scrutinio.

19.5

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto con almeno il 50% dei membri + 1 membro votante. Se questo minimo non viene raggiunto si procederà ad un secondo turno senza quorum. Fermi restando gli altri articoli del presente Statuto, risulteranno eletti nel Consiglio di Amministrazione il/i socio/i che avrà riportato il maggior numero di voti fino ad esaurimento dei posti disponibili nel Consiglio di Amministrazione.

19.6

In caso di parità nel numero dei voti ottenuti da due o più membri, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità di soluzione della questione.

Articolo 20 Elezioni del Presidente, dei Vicepresidenti e del Tesoriere

20.1

La prima riunione del consiglio di amministrazione successiva all'assemblea generale autunnale eleggerà tra i membri del consiglio di amministrazione un presidente e due vicepresidenti. I titolari della carica resteranno in carica due anni. Il presidente e i vicepresidenti possono ricoprire lo stesso ruolo per un massimo di quattro anni.

20.2

Il Presidente ed i Vicepresidenti sono sempre eletti tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

20.3

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà tra i suoi membri un Tesoriere nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea generale autunnale. Il Tesoriere resterà in carica due anni.

20.4

Il consiglio di amministrazione può, se ritenuto necessario, cooptare membri ERRIN per i posti del consiglio di amministrazione, se necessario.

Articolo 21 Gestione dell'Associazione

21.1

In linea con la legge belga e il presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità complessiva dell'amministrazione e della gestione dell'Associazione; gestisce gli affari correnti dell'Associazione e la rappresenta in tutte le questioni legali ed extra-legali.

21.2

Salvo diversa indicazione nel verbale del Consiglio di Amministrazione, i firmatari autorizzati dell'Associazione sono il Direttore, il Presidente o i Vicepresidenti.

21.3

Il Consiglio di Amministrazione può, nell'ambito dei poteri ad esso riservati, delegare proprie attribuzioni ad uno o più soggetti che agiscono ciascuno individualmente, congiuntamente o collegialmente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore la gestione quotidiana dell'Associazione.

La gestione quotidiana comprende sia atti e decisioni che non eccedono le esigenze della vita quotidiana dell'Associazione, sia atti e decisioni che, sia per il minor interesse che rappresentano, sia per la loro urgenza, non giustificano l'intervento del Consiglio di Amministrazione.

21.4

Il Direttore deve essere convocato e ha diritto di assistere a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee annuali. Possono esprimere un'opinione ma non hanno diritto di voto.

Solo il consiglio di amministrazione è autorizzato a revocare la delega di gestione quotidiana e a determinare le condizioni alle quali la delega può essere revocata.

21.5

Fatte salve le formalità previste dalla normativa sul lavoro allora vigente, il consiglio di amministrazione può licenziare il direttore e il direttore può dimettersi comunicando la propria intenzione al presidente del consiglio di amministrazione.

La nomina, le dimissioni e il licenziamento del Direttore devono essere pubblicati e organizzati in conformità con le disposizioni del Codice belga delle società e delle associazioni.

21.6

L'Amministratore può delegare parte dei suoi poteri per scopi particolari o specifici a terzi sotto la sua responsabilità. I terzi delegati dal Direttore costituiscono, insieme al Direttore, la Segreteria di ERRIN. La Segreteria è composta da tutti i dipendenti e tirocinanti dell'Associazione ERRIN. Tutte le funzioni del Segretariato sono retribuite.

I principali ruoli nominati all'interno del Segretariato sono delineati nei regolamenti interni.

Articolo 22 Conflitto di interessi

22.1

Prima che il Consiglio di Amministrazione prenda una decisione o intraprenda una qualsiasi operazione nella quale uno dei suoi membri possa avere un interesse personale, diretto o indiretto, detto membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a dichiarare tale interesse.

22.2

La loro dichiarazione, unitamente alle ragioni che giustificano l'interesse opposto esistente da parte del membro interessato, deve essere inclusa nel verbale del consiglio di amministrazione che deve adottare tale decisione.

Il socio interessato non può partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti tali decisioni o operazioni, né può partecipare alla votazione su questo punto.

Se la maggioranza dei membri presenti o rappresentati è in conflitto di interessi, la decisione o l'operazione sarà sottoposta all'Assemblea generale. Se l'Assemblea approva la decisione o l'operazione, il Consiglio di Amministrazione può darle esecuzione.

22.3

Il presente articolo non si applica quando le decisioni del consiglio di amministrazione riguardano la prassi abituale-operazioni concluse alle normali condizioni di mercato e garanzie per operazioni della stessa natura.

Capitolo IV

Rappresentanza dell'Associazione

Articolo 23 Rappresentanza di ERRIN

23.1

L'Associazione è validamente rappresentata in tutti gli atti, anche in sede giudiziaria, con la firma congiunta del Presidente, dei Vice Presidenti o di due Consiglieri di Amministrazione, i quali non sono tenuti a fornire prova davanti ai terzi di una previa decisione del Consiglio di amministrazione.

23.2

Il Direttore rappresenta individualmente l'Associazione rispetto a tutti gli atti della gestione quotidiana e in giudizio nei limiti della gestione quotidiana e non è tenuto a fornire prova a terzi di una previa decisione del Consiglio di Amministrazione.

23.3

L'Associazione è altresì validamente rappresentata da un procuratore, nei limiti della sua procura.

Capitolo V

Anno fiscale e conti

Articolo 24 Anno fiscale e contabilità

24.1

L'anno sociale dell'Associazione avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno.

24.2

Il Consiglio di Amministrazione presenterà il rendiconto dell'esercizio chiuso all'Assemblea Generale Annuale, che lo approverà entro sei mesi dalla fine dell'esercizio in questione.

24.3

Il Consiglio di Amministrazione preparerà il budget complessivo per il prossimo anno fiscale e lo presenterà all'Assemblea Generale Annuale per l'approvazione.

24.4

Il Consiglio di Amministrazione preparerà il programma di lavoro dell'Associazione e lo presenterà all'Assemblea generale annuale autunnale per l'approvazione.

24.5

I conti e il bilancio saranno tenuti in conformità con le leggi e le norme contabili belghe e potranno essere visionati dai membri presso la sede dell'Associazione a partire dal decimo giorno precedente l'Assemblea generale annuale.

24.6

Dopo l'approvazione del conto annuale, l'Assemblea generale annuale esprimerà una votazione speciale sull'esonero dalla responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e, se del caso, dei revisori dei conti.

Articolo 25 Scioglimento e liquidazione

25.1

Salvo in caso di scioglimento giudiziale, solo l'Assemblea generale può pronunciare lo scioglimento dell'Associazione in conformità con le disposizioni del Libro 2, Titolo 8, Capitolo 2 del Codice belga delle società e delle associazioni.

In caso di scioglimento dell'Associazione, ai sensi di legge, le operazioni di liquidazione saranno assunte da un liquidatore nominato dall'Assemblea. L'Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio dell'Associazione destinandolo quanto più aderente possibile all'oggetto sociale.

In tutti i casi di scioglimento volontario o giudiziale, dopo il pagamento dei debiti, il patrimonio netto sarà destinato a uno scopo disinteressato deciso dall'Assemblea generale.

Capitolo VI

Varie

Articolo 26 Disposizioni varie

26.1

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica il Codice Belga delle Società e delle Associazioni adottato dalla legge del 23 marzo 2019 e successive modifiche, dal Regio Decreto del 29 aprile 2019 e, per quanto riguarda la contabilità, dal Libro III, Titolo 3, Capo 2 del Codice di diritto dell'economia.

26.2

Il presente Statuto sarà redatto nelle lingue francese e inglese. La versione francese sarà ufficialmente registrata e avrà la precedenza.

26.3

L'inglese sarà la lingua di lavoro dell'Associazione.

26.4

Qualsiasi controversia relativa allo Statuto dell'Associazione, al suo Regolamento interno o a qualsiasi decisione di uno dei suoi organi sarà regolata dalla legge belga e sarà sottoposta ai tribunali di Bruxelles.



Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte

Déposé / Reçu le



18166534

08 NOV. 2018

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise :

712 938716

Dénomination

(en entier) : EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK

(en abrégé) : E.C.R.N.

Forme juridique : ASBL

Siège : Boulevard Saint-Michel 80
1040 Etterbeek**Objet de l'acte : Constitution**

Les Fondateurs soussignés :

1. Regione Lombardia, entité publique constitutionnelle de droit italien, établie à Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milan (Italie) représentée par le Vice-Président et Ministre pour la recherche, l'innovation, l'université, l'export et l'internationalisation Monsieur Fabrizio Sala.

2. Land Baden-Württemberg, Ministère de l'économie, du travail et du logement de Baden-Württemberg, établi à Schlossplatz 4, 70174 Stuttgart (Allemagne) représenté par Joachim Wekerle, agissant pour le Ministre de l'économie, du travail et du logement de Baden Württemberg, Madame Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut;

3. Land Hesse, autorité de l'Etat Fédéral, Ministère de l'économie, de l'énergie, du transport et du développement de l'Etat de la Hesse établi à Kaiser-Friedrich-Ring 75, 65185 Wiesbaden (Allemagne) représenté par le vice-directeur de division dudit Ministère, Monsieur Christoph Schröder agissant pour le Ministre de l'économie, de l'énergie, du transport et du développement de l'Etat de la Hesse Tarek Al-Wazir ;

4. Province du Limbourg, entité publique constitutionnelle de droit néerlandais, établie à Limburglaan 10, 6229GA Maastricht (Pays Bas), représentée par son Commissaire du Roi, Monsieur Theo Bovens ;

5. Région de Mazowieckie (Mazowieckie Voivodeship), autorité régionale autonome de droit polonais établie à Jagiellonska 26, 02-819 Warszawa (Pologne) représentée par le directeur du département régional du développement, fonds européens au sein du bureau du Maréchal de la Mazowieckie Voivodeship à Varsovie, Monsieur Marcin Wajda ;

6. Etat de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Ministère des affaires économiques, de l'innovation, de la digitalisation et de l'énergie établi à Berger Allee 25, 40213 Düsseldorf, (Allemagne) représenté par le Directeur Général de l'innovation et des marchés, Monsieur Karl-Uwe Bütof.

7. Etat de Rhénanie-Palatinat, Ministère des affaires économiques, du transport, de l'agriculture et de la viticulture, autorité Suprême de l'Etat de Rhénanie-Palatinat, établi à Stiftsstraße 9, 55116 Mainz (Allemagne) représenté par Monsieur Dr. Simon Henchen agissant pour Monsieur Volker Wissing, Ministre de l'Economie, du transport, de l'agriculture et de la viticulture.

8. Etat libre de Bavière, Ministère bavarois de l'économie, de l'énergie et de la technologie établi à Prinzregentenstraße 28, 80538 Munich (Allemagne) représenté par Monsieur Andreas Lippstreu, agissant pour Monsieur Franz Josef Pschierer, Ministre bavarois de l'économie, de l'énergie et de la technologie.

9. Land Saxe-Anhalt, Ministère des affaires économiques, de la science et de la digitalisation de l'Etat de Saxe-Anhalt, établi à Hasselbachstraße 4 39104 Magdeburg (Allemagne), représenté par Thomas Steinmetz, Député Chef de l'unité, agissant pour Monsieur Armin Willingmann, Ministre des affaires économiques, de la science et de la digitalisation de l'Etat de Saxe-Anhalt.

10. Région Flamande, entité publique constitutionnelle de droit belge, établie à place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles (Belgique) représentée par Madame Laurie Delmer, Attachée économique, agissant pour le Chef du Département de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

11. Région Wallonne, entité publique constitutionnelle de droit belge établie à Rue Mazy 25-27, 5100 Jambes (Belgique), représentée par Monsieur Daniel Collet, agissant pour Monsieur Pierre-Yves Jeholet, Vice-président et Ministre Régional pour l'économie, l'industrie, la recherche, l'innovation, le numérique, l'emploi et la formation.

12. Région de Usti (Ústecký kraj), organisme publique de droit tchèque, établie à Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem (République Tchèque), représenté par Monsieur Jaroslav Komínek, Vice-Gouverneur de la Région d'Ústí responsable pour le Transport et la gestion des routes.

13. Land Brandebourg, Ministère des affaires économiques et de l'énergie de la région de Brandebourg, établie à Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam (Allemagne), représenté par Madame Birgit Urban, agissant pour Monsieur Joerg Steinbach, Ministre des affaires économiques et de l'énergie de la région de Brandebourg.

réunis en assemblée générale constitutive le 25 octobre 2018, sont convenus de constituer entre eux une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes telle que successivement modifiée et amendée (ci-après, la « Loi ») et d'accepter unanimement à cet effet les présents statuts (ci-après les « Statuts »), qui sont établis sous forme d'acte sous seing privé :

Statuts de l'A.S.B.L. « EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK »

TITRE I DU LA DENOMINATION – DU SIEGE SOCIAL – DE LA DUREE

Article 1. Dénomination de l'association

1.1 L'association est dénommée « EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK » (en abrégé « E.C.R.N »), ci-après, l'« Association ».

1.2 Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'Association doivent mentionner la dénomination de l'Association, précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif » ou du sigle « A.S.B.L. » ainsi que de l'adresse du siège.

Article 2. Siège de l'Association

2.1 Le siège de l'Association est sis en Belgique à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel, 80, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

2.2 Il pourra être modifié, sur le territoire de la Belgique, par décision de l'assemblée générale votant conformément à l'article 15.1 des Statuts.

Article 3. Durée de l'Association

3.1 L'Association est constituée pour une durée indéterminée.

TITRE II DU BUT SOCIAL POURSUIVI

Article 4. Objet de l'Association

4.1 L'Association a pour but la promotion des « Régions Européennes Chimiques » telles que définies à l'article 5.1 ci-dessous et notamment :

-la contribution au développement de chaînes de valeur compétitives et durables s'appuyant sur la chimie en tant qu'axe de spécialisation intelligente des Régions Européennes Chimiques.

-la défense des intérêts et positions communs auprès des Institutions européennes;

-l'échange et le transfert de connaissances, d'expériences et de meilleures pratiques;

-la diffusion de l'information et des contacts entre les Régions Européennes Chimiques en Europe et la facilitation de la coopération à travers le réseautage et l'échange d'informations;

-la promotion et la mise en œuvre de projets visant à la promotion des Régions Européennes Chimiques;

-la mise en place de réseaux interrégionaux permettant de mobiliser l'ensemble des facteurs de compétitivité d'une industrie chimique européenne;

-le développement de relations partenariales avec l'ensemble des acteurs institutionnels et privés parties prenantes des politiques de spécialisation industrielle en matière de chimie durable au sein des Régions Européennes Chimiques.

4.2 L'Association peut utiliser tous les moyens susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son but.

L'Association peut de surcroît prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire ou complémentaire à son objet.

Elle peut ainsi exercer toute activité et réaliser toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. Elle peut aussi créer et gérer tout service ou toute institution poursuivant l'objet de l'Association.

L'Association peut, en exécution de ce qui est repris ci-dessus et dans le respect des législations en vigueur, acquérir entre autres, toute propriété ou tout droit réel, prendre ou donner en location, engager du personnel, conclure des conventions, collecter et gérer des capitaux, en vue d'organiser des activités liées à la réalisation de son but.

TITRE III DES MEMBRES

Section I Catégories de membres et admission à l'Association

Article 5. Adhésion à l'Association

5.1 L'adhésion à l'Association est ouverte aux « Régions Européennes Chimiques », à savoir aux collectivités territoriales régionales situées sur le territoire européen constituées sous forme de personnes morales pourvu qu'elles fassent partie des NUTS 1, 2 ou 3 et qu'elles présentent une forte concentration de sociétés actives dans l'industrie chimique ou dans le secteur de la recherche chimique et qu'elles désirent contribuer à la réalisation de l'objet de l'Association.

Les personnes morales désigneront en leur sein une personne physique (le « Délégué ») chargée de les représenter au sein de l'Association.

5.2 Dans les conditions et limites énoncées par l'article 8 ci-dessous des Statuts, l'adhésion à l'Association peut exceptionnellement être ouverte à des personnes physiques.

5.3 L'Association est composée de membres effectifs, de membres adhérents et de membres d'honneur.

Article 6. Les membres effectifs

6.1 Sont membres effectifs, les fondateurs comparaissant au présent acte, à savoir :

1. Regione Lombardia, entité publique constitutionnelle de droit italien, établie à Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milan (Italie).

2. Land Baden-Württemberg, Ministère de l'économie, du travail et du logement de Baden-Württemberg, établi à Schlossplatz 4, 70174 Stuttgart (Allemagne);

3. Land Hesse, autorité de l'Etat Fédéral, Ministère de l'économie, de l'énergie, du transport et du développement de l'Etat de la Hesse établi à Kaiser-Friedrich-Ring 75, 65185 Wiesbaden (Allemagne);

4. Province du Limbourg, entité publique constitutionnelle de droit néerlandais, établie à Limburglaan 10, 6229GA Maastricht (Pays Bas);

5. Région de Mazowieckie (Mazowieckie Voivodeship), autorité régionale autonome de droit polonais établie à Jagiellonska 26, 02-819 Warszawa (Pologne);

6. Etat de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Ministère des affaires économiques, de l'innovation, de la digitalisation et de l'énergie établi à Berger Allee 25, 40213 Düsseldorf, (Allemagne).

7. Etat de Rhénanie-Palatinat, Ministère des affaires économiques, du transport, de l'agriculture et de la viticulture, autorité Suprême de l'Etat de Rhénanie-Palatinat, établi à Stiftsstraße 9, 55116 Mainz (Allemagne) ;

8. Etat libre de Bavière, Ministère bavarois de l'économie, de l'énergie et de la technologie établi à Prinzregentenstraße 28, 80538 Munich (Allemagne) ;

9. Land Saxe-Anhalt, Ministère des affaires économiques, de la science et de la digitalisation de l'État de Saxe-Anhalt, établi à Hasselbachstraße 4 39104 Magdeburg (Allemagne);

10. Région Flamande, entité publique constitutionnelle de droit belge, établie à place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles (Belgique);

11. Région Wallonne, entité publique constitutionnelle de droit belge établie à Rue Mazy 25-27, 5100 Jambes (Belgique);

12. Région de Usti (Ústecký kraj), organisme publique de droit tchèque, établie à Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem (République Tchèque);

13. Land Brandebourg, Ministère des affaires économiques et de l'énergie de la région de Brandebourg, établie à Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam (Allemagne);

ainsi que tout membre, qui est admis en tant que tel par décision du conseil d'administration.

6.2 Les membres effectifs ont les droits et prérogatives que leur accordent la Loi et les Statuts.

La plénitude des droits liés à la qualité de membre, y compris le droit de vote à l'assemblée générale ainsi que l'accès aux documents comptables, revient exclusivement aux membres effectifs.

L'Association compte au moins trois (3) membres effectifs.

6.3 Pour devenir membre effectif, le candidat devra remplir les conditions suivantes :

1. Etre une « Région Européenne Chimique » au sens de l'article 5.1 des Statuts ;

2. En faire la demande conformément aux Statuts.

Les candidatures doivent être adressées par lettre au siège de l'Association à l'intention du président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se prononcera sur les candidatures reçues.

La décision d'admission d'un candidat est prise à la majorité des deux tiers.

La décision est portée par lettre missive à la connaissance du candidat.

En cas de refus, tant le candidat membre qu'au moins deux administrateurs peuvent solliciter, dans le mois de la notification de la décision, que l'admission soit discutée lors de la première assemblée générale utile.

6.4 Conformément à la Loi, un registre des membres effectifs reprenant leur dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, sera tenu au siège de l'Association, sous la responsabilité du conseil d'administration.

Article 7. Les membres adhérents

7.1 Toute personne morale qui soutient les buts de l'Association peut introduire une demande d'affiliation auprès du conseil d'administration, selon la procédure indiquée aux termes de l'article précédent, afin de devenir membre adhérent.

7.2 Le conseil d'administration décide souverainement. Cette décision n'est pas motivée et est sans appel. Elle est portée par lettre missive à la connaissance du candidat.

7.3 Les membres adhérents participent aux activités choisies par l'Association. Ils se conforment aux Statuts et ont les droits et obligations que leur accordent les Statuts.

Les membres adhérents peuvent, sur invitation du conseil d'administration, assister à l'assemblée générale, sans droit de vote mais le cas échéant avec voix consultative.

7.4 Un registre des membres adhérents reprenant la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, sera tenu au siège de l'Association, sous la responsabilité du conseil d'administration.

Article 8. Les membres d'honneur

8.1 Le conseil d'administration peut décerner la qualité de « membre d'honneur » aux personnes qui ont rendu des services insignes à l'Association ou aux personnes ou institutions qui se sont distinguées pour les réalisations exceptionnelles dans les domaines d'activité de l'Association et qui manifestent leur intention d'adhérer à l'Association.

8.2 La qualité de membre d'honneur ne constitue pas une catégorie de membre en soi et n'affecte en rien la qualité de membre adhérent à laquelle elle se rattache mais se cumule à celle-ci. Les membres d'honneur sont exemptés du paiement des cotisations pendant toute la durée de leur affiliation.

Article 9. Droits et obligations des membres

9.1 Seuls les membres effectifs disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale.

9.2 Tous les membres effectifs peuvent consulter, au siège de l'Association, sans déplacement et à la date convenue avec le conseil d'administration suite à la demande écrite préalablement adressée à celui-ci à cette fin, le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'Association, de même que tous les documents comptables de l'Association. Une copie ou extrait du registre doit leur être remis sur simple demande.

Le droit de consultation est reconnu également aux autorités, administrations et services qui en font la demande.

9.3 Les membres effectifs et adhérents, ainsi que leurs ayants droit, n'ont aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer aucun compte, faire apposer les scellés ou requérir l'inventaire.

Les membres – ou leurs ayants droit – doivent en revanche restituer sous quinzaine de la perte de la qualité de membre tous biens de l'Association qui se trouveraient éventuellement en leur possession.

Ils n'ont, du fait de leur démission ou exclusion éventuelle, aucune prétention à faire valoir à l'encontre de l'Association et renoncent expressément à tout recours à son encontre.

9.4 Tous les membres, effectifs et adhérents – exception faite, le cas échéant, pour les membres d'honneur – doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle, laquelle peut être différente par catégorie de membre.

Le montant de ces cotisations ainsi que l'échéance de paiement sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition prise à l'unanimité par le conseil d'administration. Le montant des cotisations ne peut être en aucun cas supérieur à 40.000,- EUR par an.

La cotisation ne peut pas être remboursée, même en cas de perte de la qualité de membre.

En revanche, l'Association ne perd pas son droit à réclamer le règlement intégral de la cotisation au membre démissionnaire ou exclu du fait de sa démission ou de son exclusion.

Section II

Démission, suspension, exclusion

Article 10. Perte de la qualité de membre

10.1 Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l'Association en adressant sa démission par lettre recommandée au conseil d'administration. Celle-ci sera communiquée à la prochaine assemblée générale.

10.2 Est réputé démissionnaire le membre qui n'a pas payé sa cotisation dans un délai de douze (12) mois à dater de la réception d'une lettre de mise en demeure adressée par courrier recommandé. La réception de ladite missive est censée avoir eu lieu trois (3) jours après la date d'envoi.

Les membres considérés démissionnaires assument, au cours de la période de douze mois qui commence à courir à la date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure susmentionnée et sur délibération du conseil d'administration, le statut d'« Observateurs ». Les Observateurs n'ont pas de droit de vote à l'assemblée générale et ne peuvent pas être élus à une quelconque fonction ou charge au sein de l'Association. S'ils occupent des fonctions au sein de l'Association, ils sont suspendus de celles-ci.

Les Observateurs recouvrent automatiquement, le cas échéant, le statut de membre effectif lors du règlement de la cotisation due, si celui-ci intervient avant que l'assemblée générale en prononce l'exclusion. A défaut, ils peuvent être exclus par l'assemblée générale.

10.3 Le conseil d'administration peut suspendre, jusqu'à décision de l'assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables d'infractions graves aux Statuts ou à la Loi ou qui auraient adopté un comportement contraire à l'honneur et à l'esprit de l'Association. Les membres suspendus ne peuvent pas participer aux activités et réunions de l'Association ni voter à l'assemblée générale.

10.4 L'assemblée générale peut exclure :

- le membre démissionnaire qui possède déjà le statut d'Observateur, une fois la successive cotisation venue à échéance (donc le membre en défaut de paiement de deux cotisations successives);

- le membre qui a été dissout dans l'état membre en tant que tel;

- le membre qui s'est rendu coupable d'infractions graves aux Statuts ou à la Loi;

- le membre qui s'est opposé aux objectifs poursuivis par l'Association et a, de ce fait, nuit à la réalisation de son objet;

L'exclusion d'un membre effectif, proposée par le conseil d'administration à l'assemblée générale, est prononcée par cette dernière en conformité avec l'article 15.2 des Statuts.

L'exclusion doit figurer à l'ordre du jour. Le membre effectif concerné doit être invité lors de cette assemblée générale à faire valoir ses moyens.

Les membres adhérents peuvent en revanche être exclus par simple décision du conseil d'administration.

10.5 Toutes les décisions de démissions ou d'exclusions des membres sont inscrites dans le registre des membres par les soins du conseil d'administration dans un délai de huit (8) jours courant à dater de la connaissance desdites décisions.

TITRE IV

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 11. Composition

11.1 L'assemblée générale se compose de tous les membres effectifs de l'Association.

11.2 L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par l'un des vice-présidents ou, à défaut, par le membre désigné par l'assemblée générale.

Article 12. Compétences

12.1 L'assemblée générale a les compétences qui lui sont réservées par les Statuts et par la Loi.

12.2 Une délibération de l'assemblée générale est notamment requise pour :

-la fixation du contenu du programme et l'orientation thématique de l'Association, sur proposition des recommandations du conseil d'administration;

-la fixation des cotisations annuelles et de leur date d'exigibilité;

-la modification des Statuts et la prononciation de la dissolution de l'Association en se conformant aux dispositions légales en la matière;

-la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;

-le cas échéant, la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;

-la décharge à octroyer aux administrateurs, au trésorier et, le cas échéant, au(x) commissaire(s) et au(x) liquidateur(s);

-l'approbation des budgets et des comptes;

-l'approbation éventuelle d'un règlement d'ordre intérieur;

-l'affectation de l'actif en cas de dissolution;

-l'exclusion d'un membre effectif;

-la transformation de l'Association en société à finalité sociale;

-tous les cas où les Statuts ou la Loi l'exigent.

Article 13. Préparation, convocation et tenue de l'assemblée générale

13.1 Une assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année dans les premiers six mois de l'année et en tous cas avant le trente (30) juin de chaque année, au siège social de l'Association ou à un endroit à déterminer par le conseil d'administration.

13.2 Un groupe permanent de travail, composé d'un représentant de niveau opérationnel de chaque membre effectif et présidé par le Président du conseil d'administration ou, à défaut, par le Directeur Exécutif de l'Association, contribue à la préparation de l'assemblée générale en coordination avec le conseil d'administration, le trésorier et, le cas échéant, le(s) commissaire(s).

Il se réunit régulièrement et au minimum trois fois par an.

13.3 L'Association doit être réunie en assemblée générale extraordinaire par le conseil d'administration dans les cas prévus par la Loi ou par les Statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres effectifs en fait la demande.

Dans ce dernier cas, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale dans les quarante (40) jours de la demande de convocation. L'assemblée générale se tient au plus tard le cinquantième (50ème) jour suivant cette demande.

13.4 Les membres effectifs sont convoqués individuellement aux assemblées générales par le président du conseil d'administration.

Ces convocations sont adressées par courriel, si une autorisation expresse en tel sens a été préalablement recueillie, ou à défaut par courrier recommandé au moins 30 (trente) jours avant la réunion de l'assemblée. Elles contiennent l'ordre du jour ainsi que le lieu et l'heure de l'assemblée.

Toute proposition formulée par un vingtième des membres effectifs doit obligatoirement être portée à l'ordre du jour.

13.5 Aucune résolution ne peut être prise en dehors de l'ordre du jour, sauf si tous les membres sont présents et donnent leur accord préalable à l'unanimité.

Article 14. Droit de vote

14.1 Tous les membres effectifs de l'Association, en règle de cotisations, ont un droit de vote égal au sein de l'assemblée générale.

Chaque membre effectif présent ou représenté dispose d'une (1) seule voix.

14.2 Chaque membre effectif peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre effectif, moyennant procuration.

Chaque mandataire peut être porteur d'un maximum de deux (2) procurations.

Article 15. Quorum de présences et quorum de vote

15.1 L'assemblée générale délibère valablement si la moitié de ses membres effectifs sont présents ou représentés.

Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la Loi ou les Statuts.

15.2 L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur l'exclusion d'un membre que si la question est explicitement indiquée dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers de ses membres, qu'ils soient présents ou représentés. Aucune résolution ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter la résolution aux majorités prévues à l'alinéa précédent. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze (15) jours après la première réunion.

15.3 L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des Statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et l'assemblée réunit au moins les deux tiers de ses membres, qu'ils soient présents ou représentés. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois quart des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa précédent. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze (15) jours après la première réunion.

15.4 Toute modification portant sur le ou les buts en vue desquels l'Association est constituée ou sur la dissolution ou sur la transformation de l'Association en société à finalité sociale ne peut être adoptée que si l'assemblée réunit au moins deux tiers des membres qu'ils soient présents ou représentés et qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

Article 16. Publicité des décisions de l'assemblée générale.

16.1 Les décisions adoptées par l'assemblée générale sont consignées, dans un registre des procès-verbaux signés par le président, le vice-président ou, à défaut, par le membre en faisant fonction, et conservé au siège social.

16.2 Les décisions adoptées par l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres effectifs par courriel, si une autorisation expresse en tel sens a été préalablement recueillie, ou à défaut par simple lettre.

16.3 Toutes les modifications aux Statuts sont déposées, en version coordonnée, au greffe du tribunal compétent sans délai et publiées, par les soins du greffier et par extraits aux annexes du Moniteur belge, conformément à la Loi. Il en va de même pour tous les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonction des administrateurs, des personnes habilitées à représenter l'Association, des personnes déléguées à la gestion journalière et, le cas échéant, des commissaires.

TITRE V

DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

Article 17. Composition et durée du mandat

17.1 L'Association est gérée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, le nombre des administrateurs devant en tous cas être inférieur au nombre des membres effectifs de l'Association.

17.2 Les candidatures aux fonctions d'administrateur ne peuvent émaner que des membres effectifs de l'Association et doivent parvenir au conseil d'administration au moins quarante-cinq (45) jours avant la date fixée pour l'assemblée générale qui doit pourvoir à leur nomination. Cette disposition ne s'applique pas pour la nomination du premier conseil d'administration qui est désigné lors de la fondation de l'Association.

L'assemblée générale ne peut choisir les administrateurs qu'en fonction des candidatures proposées par les membres effectifs et des critères fixés au paragraphe suivant des Statuts, notamment en ce qui concerne la représentation des états membres dont les membres effectifs sont ressortissants.

17.3 Chaque Etat Membre qui a, au sein de l'Association, une Région Européenne Chimique de sa nationalité peut être représenté par un administrateur, si cet Etat Membre compte jusqu'à cinq (5) Régions Européennes Chimiques ou par deux administrateurs s'il compte plus que cinq (5) Régions Européennes Chimiques. Aux fins de cette représentation, on tient compte de la nationalité des Vice-Présidents.

17.4 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de deux (2) ans. Ils peuvent être réélus. Ils restent en exercice jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration. Le premier conseil d'administration est nommé lors de la première assemblée tenue par les fondateurs.

Le mandat des administrateurs se termine uniquement par dissolution, révocation ou démission. Le mandat d'administrateur est révocable en tout temps par l'assemblée générale et ce, sans justification.

La démission du trésorier ne sera en revanche acceptée que sous réserve de l'obtention de sa décharge par l'assemblée générale.

17.5 Si le nombre d'administrateurs est réduit en dessous du minimum légal, un nouvel administrateur ad interim est coopté, parmi les membres effectifs de l'Association, par les autres membres du conseil d'administration pour remplacer le premier jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

17.6 Les administrateurs exercent en principe leur fonction gratuitement, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Article 18. Compétences, répartitions et restrictions des pouvoirs, délégation des pouvoirs

18.1 Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration, la gestion et la représentation de l'Association, en ce compris les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont de la compétence résiduelle du conseil d'administration.

Celui-ci détient notamment le pouvoir d'exercer tous les actes relevant de l'administration au sens le plus large dans le but de réaliser l'objet de l'Association.

Le conseil d'administration formule notamment des recommandations sur la fixation du contenu du programme à l'assemblée générale.

18.2 Les membres du conseil d'administration agissent, sauf délégation spéciale, collégalement.

18.3 Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, répartir l'exécution des missions qui lui sont confiées entre ses membres. Dans cette perspective, il désigne un président, deux vice-présidents, et un trésorier. Dans l'hypothèse où les membres du conseil d'administration seraient inférieurs aux fonctions, ces dernières pourront être cumulées.

Le Président assure le principe de collégialité au sein du conseil d'administration et veille à ce que les décisions soient prises en conformité aux Statuts, à la loi et aux volontés de l'assemblée générale. Il préside l'assemblée générale et se charge, à l'aide des vice-présidents, des formalités des convocations. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par l'un des vice-présidents ou par le plus âgé des administrateurs présents.

Le trésorier gère, en se faisant assister par un comptable professionnel, les fonds de l'Association. Il autorise les opérations de dépenses définies sous la responsabilité du conseil d'administration et surveille les rentrées financières (cotisations, subventions, ...). Il établit le budget prévisionnel nécessaire au bon fonctionnement de l'Association. Il soumet périodiquement la situation financière au conseil d'administration. A défaut de commissaire, il établit le rapport financier annuel pour le soumettre au conseil d'administration et à l'assemblée générale.

La répartition des tâches dont les administrateurs se sont convenus n'est pas opposable aux tiers, nonobstant sa publication.

18.4 Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, apporter des restrictions aux pouvoirs qui lui sont confiés.

Lesdites restrictions convenues entre les membres du conseil d'administration ne sont pas opposables aux tiers, et ce nonobstant leur publication.

18.5 Le pouvoir de représenter l'Association ainsi que sa gestion journalière, avec l'usage de la signature afférente à la représentation et à la gestion, peuvent être délégués à un tiers, personne physique, agissant individuellement en qualité d'organe de l'Association, dénommé « Directeur Exécutif ».

Le Directeur Exécutif est choisi par les membres du conseil d'administration intuitu personae et engagé avec un statut de travailleur salarié par l'Association, sa rémunération étant fixée par le conseil d'administration lui-même.

Les indemnités journalières en cas de déplacements dans le cadre de son mandat ainsi que les remboursements des frais seront calculés sur la base indicative tarifaire établie par la Commission Européenne.

Le mandat du Directeur Exécutif prend fin en cas de licenciement, démission ou décès.

Le Directeur Exécutif pose tous les actes qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de l'Association et/ou ceux qui, en raison de leur importance relative ou de la nécessité d'une prompt solution ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.

Dans l'exécution de sa mission, il fournit notamment support technique et administratif au conseil d'administration dans la mise en œuvre de ses tâches et assiste aux réunions de celui-ci.

Il informe et collabore étroitement avec tous les membres et assure la liaison permanente avec et entre leurs Délégués.

Il coordonne les activités du groupe permanent de travail.

Il établit des liens et sert de point de contact pour les institutions et organisations.

Il assiste le président du conseil d'administration ou, à défaut, le membre chargé de présider l'assemblée générale lors du déroulement de celle-ci.

Il collabore étroitement avec le trésorier et/ou le(s) commissaire(s) et assure les relations avec la banque. Il prépare le budget et veille à la mise en œuvre des actions de l'Association.

Enfin, il assure la représentation de l'Association dans tous ses actes, à l'exception des actions en justice, qui sont menées conformément à l'article 18.6 des Statuts.

La décision de confier la représentation et la gestion journalière de l'Association au Directeur Exécutif est opposable aux tiers à partir du moment où elle a été dûment publiée conformément à l'article 26novies, par. 3. de la Loi.

18.6 Les actions judiciaires tant en qualité de demandeur que de défendeur sont intentées ou soutenues au nom de l'Association par le Président et l'un des Vice-Présidents du conseil d'administration, agissant conjointement.

Article 19. Convocation et déroulement des réunions

19.1 Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an et, en tous cas, chaque fois que les nécessités de l'Association l'exigent sur convocation de son président ou d'au moins quatre (4) administrateurs, adressée par courriel au moins trente (30) jours avant la date de la réunion.

Le Directeur Exécutif assiste aux réunions du conseil d'administration.

19.2 Le conseil d'administration ne peut décider valablement que si au moins la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Un administrateur peut se faire représenter par un de ses pairs qui ne pourra détenir plus d'une (1) procuration.

Le conseil d'administration peut inviter à participer à ses réunions des représentants d'autres institutions et des régions d'états membres.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la voix du président (ou de celui qui le remplace) est prépondérante.

19.3A titre exceptionnel, le conseil d'administration peut se réunir par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre système permettant l'échange immédiat entre tous les administrateurs. En cas d'urgence, les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées par l'accord écrit d'au moins la moitié des administrateurs. Cet accord peut être exprimé par courriel.

Article 20. Responsabilités des administrateurs et des délégués de l'Association

20.1 Les administrateurs, les personnes éventuellement déléguées à la gestion journalière ainsi que les personnes habilitées à représenter l'Association, ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Association et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, sous réserve de l'application de l'article 26septies de la Loi.

L'Association est seule responsable des fautes imputables à ses préposés et aux organes par lesquels elle exerce sa volonté.

Article 21. Publicité des décisions du conseil d'administration

21.1 Un procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président ou par l'un des vice-présidents ou, à défaut, par un membre du conseil d'administration, est inscrit dans un registre spécialement prévu à cet effet.

Dans les cas prévus à l'article 19.3 des Statuts, les procès-verbaux seront circulés entre les administrateurs par courriel afin de vérifier l'exactitude des décisions prises.

21.2 Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l'Association, sont déposés au greffe du tribunal compétent sans délai et publiés par extrait, aux soins du greffier aux annexes du Moniteur belge comme requis à l'article 9 de la Loi.

TITRE VI DU BUDGET ET DES COMPTES

Article 22. Exercice social et approbation des comptes

22.1 L'exercice comptable de l'Association débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même année.

22.2 Le contrôle de la situation financière et des comptes de l'exercice écoulé ainsi que de la régularité au regard de la loi et des Statuts des opérations à constater dans les comptes annuels peuvent être soumis au contrôle préalable d'un ou plusieurs commissaires non membres de l'Association choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, si l'assemblée générale délibère en ce sens ou dans tous les cas où la Loi l'exige.

Le(s) commissaire(s) a (ont) les pouvoirs que leur confie la Loi. Il(s) dresse(nt) notamment un rapport - dont les résultats sont communiqués au conseil d'administration - qui est soumis à l'assemblée générale. Ce rapport se prononce sur la décharge du trésorier et des membres du conseil d'administration.

22.3 Chaque année dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'approbation de l'assemblée générale les comptes annuels de l'exercice écoulé ainsi que le budget de l'exercice suivant.

Dans les trente (30) jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés au greffe du tribunal compétent ou à la Banque Nationale de Belgique, selon le cas, aux soins du conseil d'administration.

TITRE VII

DE LA DISSOLUTION, DE LA LIQUIDATION ET DE LA TRANSFORMATION

Article 23. Dissolution, liquidation et transformation de l'Association

23.1 Sous réserve des cas de dissolution judiciaire et de dissolution de plein droit, seule l'assemblée générale peut décider de la dissolution de la manière déterminée par la Loi. En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale ou, à défaut de celle-ci, le tribunal compétent nomme un ou plusieurs liquidateurs qui sont chargés de diligenter la liquidation. Les pouvoirs, de même que les conditions de la liquidation, sont également déterminés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le tribunal compétent.

23.2 En cas de dissolution, le patrimoine de l'Association sera, après apurement des dettes, transféré de façon désintéressée à une association ayant un objet social similaire et une fin désintéressée, sur décision de l'assemblée générale convoquée à cette fin par les liquidateurs ou, à défaut, de ces derniers. L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des tiers.

23.3 Toute décision relative à la dissolution, à ses conditions, au mandat des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est déposée, dans le mois de sa date, conformément à l'article 26 novies, 1er § de la Loi.

23.4 Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'Association ayant fait l'objet d'une décision de dissolution mentionnent la dénomination de l'Association, précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif en liquidation » ou du sigle « A.S.B.L. en liquidation ».

23.5 L'Association peut se transformer, conformément aux articles 26bis et suivants de la Loi, en une des formes des sociétés prévues par le code des sociétés pour autant qu'il s'agisse d'une société à finalité sociale.

L'actif net de l'Association doit entrer dans la composition du capital social de la nouvelle société ou être versé sur un compte de réserve indisponible. Le montant de cet actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux associés.

Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'Association qui subsiste sous sa nouvelle forme.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Règlement d'Ordre Intérieur

24.1 Le conseil d'administration pourra présenter à l'assemblée générale un règlement d'ordre intérieur qui s'imposera à tous les membres. Ce règlement pourra être adopté ou modifié par l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 25. Libéralités

25.1 A l'exception des dons manuels, toute libéralité au profit de l'Association d'une valeur supérieure à 100.000,- EUR est soumise à une autorisation préalable du Ministère de la Justice.

En dehors de cette hypothèse, le président du conseil d'administration et le trésorier sont habilités à accepter les libéralités et à accomplir les formalités nécessaires à leur acquisition.

Article 26. Droit applicable et ressort judiciaire

26.1 L'Association est soumise au droit belge et la version officielle des Statuts sera rédigée en langue française.

26.2 Tout ce qui n'est pas réglé explicitement par les Statuts, l'est par la Loi, le règlement d'ordre intérieur éventuellement adopté et les usages en la matière.

26.3 L'Association ressort de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

(fin des Statuts)

Les Fondateurs, toujours réunis en assemblée générale constitutive, après avoir approuvé à l'unanimité le texte des Statuts, prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du jour du dépôt au greffe du tribunal compétent des Statuts, des actes relatifs à la nomination des administrateurs et des actes relatifs à la nomination des personnes habilitées à représenter l'Association et déléguées à la gestion journalière.

1. Exercoice social

Par dérogation à l'article 22.1, le premier exercice social débutera le jour où l'Association aura acquis la personnalité juridique pour se clôturer le 31 décembre 2019.

2. Administrateurs

Sont désignés en qualité d'administrateurs, avec un mandat de deux années :

Membre Pays	Membre Délégué	
Région Wallone	Belgique	Daniel Collet
Région d'Usti	République Tchèque	Jaroslav Kominek
Rhénanie-du-Nord-Westphalie	Allemagne	Karl Uwe-Büttof
Région Lombardie	Italie	Fabrizio Sala
Limbourg	Pays Bas	Joost van den Akker
Région Mazovie	Pologne	Marcin Wajda

qui acceptent ces mandats.

L'assemblée générale prend bonne note de ce que le conseil d'administration, a désigné, en son sein, les membres suivants aux fonctions suivantes :

Membre Pays	Fonction	
Région Lombardie	Italie	Président
Limbourg	Pays Bas	Vice-Président
Rhénanie-du-Nord-Westphalie	Allemagne	Vice-Président
Région Wallone	Belgique	Trésorier

Réservé
au
Moniteur
belge



Volet B - Suite

Région Mazovie Pologne Administrateur
Région d'Usti République Tchèque Administrateur

3. Personne habilitée à représenter l'Association en qualité d'organe dans tous les actes de l'Association et également déléguée à la gestion journalière de l'Association:

Madame Renatka Krcova, née à Handlova le 22 mars 1978 de nationalité slovaque, est désignée en qualité de « Directeur Exécutif » pour une durée indéterminée avec les pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil d'administration en conformité avec l'article 18.5 des Statuts de l'Association.

Madame Renatka Krcova accepte ce mandat.

L'assemblée prend bonne note de ce que le contrat de travail y afférent sera signé incessamment et que le conseil d'administration remplira toutes les formalités au regard du droit du travail.

4. Commissaire :

Compte tenu des critères légaux, il est décidé de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5. Pouvoirs :

Les Fondateurs mandatent Me Luca ROSCINI, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est situé à B-1050 Bruxelles, avenue Louise, 489 (7ème étage) avec faculté de substitution, d'assurer les formalités de constitution et de publications légales requises y afférentes et d'opérer les enregistrements auprès des autorités compétentes.

L'assemblée générale constitutive est levée à 17 heures.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018 en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de membres plus trois aux fins des formalités légales.

Statuto dell'A.S.B.L. “RETE DELLE REGIONI CHIMICHE EUROPEE”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1. Denominazione dell'associazione

1.1 L'associazione è denominata “RETE EUROPEA DELLE REGIONI CHIMICHE” (abbreviata “E.C.R.N.”), di seguito “Associazione”.

1.2 Tutti gli atti, fatture, avvisi, pubblicazioni ed altri documenti provenienti dall'Associazione devono riportare la denominazione dell'Associazione, immediatamente preceduta o seguita dalla dicitura “associazione senza fini di lucro” o dall'acronimo “A.S.B.L.” nonché l'indirizzo della sede.

Articolo 2. Sede dell'Associazione

2.1 La sede dell'Associazione è situata in Belgio, al 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel, 80, nel distretto giudiziario di Bruxelles.

2.2 La sede potrà essere spostata, sul territorio del Belgio, con decisione dell'assemblea generale votante ai sensi dell'articolo 15.1 dello Statuto.

Articolo 3. Durata dell'Associazione

3.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

OBIETTIVO SOCIALE PERSEGUITO

Articolo 4. Scopo dell'Associazione

4.1 L'Associazione ha lo scopo di promuovere le “Regioni Chimiche Europee” come definite al successivo articolo 5.1 ed in particolare:

- il contributo allo sviluppo di catene del valore competitive e sostenibili basate sulla chimica come asse di specializzazione intelligente delle Regioni Chimiche Europee.
- la difesa degli interessi e delle posizioni comuni con le Istituzioni Europee;
- lo scambio e il trasferimento di conoscenze, esperienze e buone pratiche;
- la diffusione di informazioni e contatti tra le Regioni Chimiche Europee in Europa e la facilitazione della cooperazione attraverso il networking e lo scambio di informazioni;
- la promozione e l'attuazione di progetti volti a promuovere le Regioni Chimiche Europee;
- la creazione di reti interregionali che consentano di mobilitare tutti i fattori di competitività di un'industria chimica europea;
- lo sviluppo di rapporti di partnership con tutti gli stakeholders istituzionali e privati coinvolti nelle politiche di specializzazione industriale in tema di chimica sostenibile nell'ambito delle Regioni Chimiche Europee.

4.2 L'Associazione potrà utilizzare tutti i mezzi idonei a contribuire direttamente o indirettamente al raggiungimento del proprio scopo.

L'Associazione potrà inoltre prestare la propria assistenza ed interessarsi ad ogni attività affine o complementare al proprio scopo.

Può quindi svolgere qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni connesse direttamente o indirettamente alle sue finalità. Può inoltre creare e gestire qualsiasi servizio o istituzione che persegua lo scopo dell'Associazione.

L'Associazione potrà, in esecuzione di quanto sopra e nel rispetto della normativa vigente, acquisire, tra l'altro, qualsiasi proprietà o qualsiasi diritto reale, prendere o affittare, assumere personale, stipulare contratti, raccogliere e gestire capitali, col fine di organizzare attività legate al raggiungimento del proprio scopo.

TITOLO III SOCI

Sezione I

Categorie di soci e adesione all'Associazione

Articolo 5. Adesione all'Associazione

5.1 L'adesione all'Associazione è aperta alle “Regioni Chimiche Europee”, ovvero gli enti territoriali regionali ubicati sul territorio europeo costituiti in forma di persone giuridiche a condizione che facciano parte della NUTS 1, 2 o 3 e che abbiano un'elevata concentrazione di imprese attive nell'industria chimica o nel settore della ricerca chimica e desiderano contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

Le persone giuridiche designeranno al loro interno una persona fisica (il “Delegato”) incaricata di rappresentarle all'interno dell'Associazione.

5.2 Alle condizioni e nei limiti di cui al successivo articolo 8 dello Statuto, l'adesione all'Associazione può essere eccezionalmente aperta alle persone fisiche.

5.3 L'Associazione è composta da soci effettivi, soci associati e soci onorari.

Articolo 6. Soci effettivi

6.1 Sono soci effettivi i fondatori risultanti dal presente atto nonché ogni socio ammesso come tale con decisione del consiglio di amministrazione.

6.2 I soci effettivi hanno i diritti e le prerogative loro attribuiti dalla Legge e dallo Statuto.

Tutti i diritti connessi all'adesione, compreso il diritto di voto nell'assemblea generale e l'accesso ai documenti contabili, spettano esclusivamente ai soci effettivi.

L'Associazione ha almeno tre (3) soci effettivi.

6.3 Per diventare socio effettivo, il candidato deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. Essere una “Regione Chimica Europea” ai sensi dell'Articolo 5.1 dello Statuto;
2. Richiederlo a norma dello Statuto.

Le domande dovranno essere inviate mediante lettera alla sede dell'Associazione indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione valuterà le domande pervenute.

La decisione di ammettere un candidato viene presa a maggioranza di due terzi.

La decisione viene portata a conoscenza del candidato tramite lettera.

In caso di rifiuto, sia il candidato socio che almeno due amministratori possono chiedere, entro un mese dalla notifica della decisione, che l'ammissione venga discussa nella prima assemblea utile.

6.4 A norma di Legge, presso la sede dell'Associazione, sotto la responsabilità del Consiglio di amministrazione, sarà conservato il registro dei soci effettivi comprensivo della ragione sociale, della forma giuridica e dell'indirizzo della sede sociale.

Articolo 7. Soci associati

7.1 Qualsiasi persona giuridica che sostenga gli scopi dell'Associazione può presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione, secondo la procedura indicata al precedente articolo, per diventarne socio associato.

7.2 Il consiglio di amministrazione decide sovranamente. La presente decisione non è motivata ed è definitiva. Essa viene portata a conoscenza del candidato tramite lettera.

7.3 I soci associati partecipano alle attività scelte dall'Associazione. Rispettano lo Statuto e hanno i diritti e gli obblighi loro conferiti dallo Statuto stesso.

I soci associati possono, su invito del consiglio di amministrazione, partecipare all'assemblea generale, senza diritto di voto ma, ove previsto, con voto consultivo.

7.4 Presso la sede dell'Associazione, sotto la responsabilità del Consiglio di amministrazione, sarà custodito il registro dei soci associati, comprensivo della ragione sociale, della forma giuridica e dell'indirizzo della sede sociale.

Articolo 8. Soci onorari

8.1 Il Consiglio di amministrazione può attribuire la qualifica di “socio onorario” a persone che abbiano reso servizi distinti all'Associazione ovvero a persone o istituzioni che si siano distinte per meriti eccezionali nei campi di attività dell'Associazione e che esprimano la propria intenzione di aderire all'Associazione.

8.2 La qualità di socio onorario non costituisce di per sé una categoria di appartenenza e non pregiudica in alcun modo la qualità di socio a cui è legato ma è cumulabile con essa. I soci onorari sono esenti dal pagamento dei contributi per tutta la durata della loro adesione.

Articolo 9. Diritti e doveri dei soci

9.1 Solo i soci effettivi hanno diritto di voto nell'assemblea generale.

9.2 Tutti i soci effettivi possono consultare, presso la sede dell'Associazione, senza spostamenti e nella data concordata con il Consiglio di Amministrazione previa richiesta scritta preventivamente

indirizzata allo stesso a tale scopo, il registro dei soci, nonché tutti i verbali e le decisioni dell'assemblea generale, del consiglio di amministrazione o delle persone investite di un mandato nell'ambito o per conto dell'Associazione, nonché tutti i documenti contabili dell'Associazione. Copia o estratto del registro deve essere loro consegnato a semplice richiesta.

Il diritto di consultazione è riconosciuto anche alle autorità, amministrazioni e servizi che ne facciano richiesta.

9.3 I soci effettivi e gli associati, nonché i loro beneficiari, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Non possono reclamare alcun rendiconto, far apporre i sigilli o richiedere l'inventario.

I soci – o i loro beneficiari – devono, tuttavia, restituire entro due settimane dalla perdita dell'adesione tutti i beni dell'Associazione eventualmente in loro possesso.

I soci receduti o eventualmente esclusi non possono far valere alcuna pretesa nei confronti dell'Associazione e rinunciano espressamente ad ogni ricorso contro la stessa.

9.4 Tutti i soci, effettivi e associati – esclusi, ove previsto, i soci onorari – sono tenuti al versamento di un contributo annuo, che può essere diverso per categoria di socio.

L'importo di tali contributi nonché il termine del versamento vengono fissati dall'assemblea generale, su proposta formulata all'unanimità dal consiglio di amministrazione. L'importo dei contributi non può in nessun caso superare i 40.000 euro annui.

La quota associativa non potrà essere rimborsata, neanche in caso di perdita della qualità di socio.

L'Associazione, invece, non perde il diritto di pretendere il pagamento integrale del contributo da parte del socio che dimette o viene escluso per dimissioni o esclusione.

Sezione II

Dimissioni, sospensione, esclusione

Articolo 10. Perdita della qualifica di socio

10.1 Ciascun socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento inviando le proprie dimissioni mediante lettera raccomandata al consiglio di amministrazione. Ciò sarà comunicato alla prima assemblea generale utile.

10.2 Il socio che non versa la propria quota associativa entro dodici (12) mesi dal ricevimento di una lettera di costituzione in mora inviata tramite posta raccomandata si considera decaduto. Si ritiene che la ricezione di detta missiva sia avvenuta tre (3) giorni dopo la data di spedizione.

I soci ritenuti dimissionari assumono, nel corso del periodo di dodici mesi che decorre dalla data di ricevimento della predetta lettera raccomandata di costituzione in mora e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, la qualità di "Osservatori". Gli osservatori non hanno diritto di voto nell'assemblea generale e non possono essere eletti a nessuna funzione o ufficio all'interno dell'Associazione. Se ricoprono incarichi all'interno dell'Associazione ne sono sospesi.

Gli Osservatori riacquistano automaticamente, ove previsto, la qualità di socio effettivo, previo pagamento della quota associativa dovuta, se ciò avviene prima che l'Assemblea generale ne pronunci l'esclusione. In difetto, possono essere esclusi dall'assemblea generale.

10.3 Il consiglio di amministrazione può sospendere, fino a decisione dell'assemblea generale, i soci che si siano resi colpevoli di gravi infrazioni allo Statuto o alla Legge o che abbiano adottato comportamenti contrari all'onore e allo spirito dell'Associazione. I soci sospesi non possono partecipare alle attività e alle riunioni dell'Associazione né votare nell'assemblea generale.

10.4 L'assemblea generale può escludere:

- il socio dimissionario che abbia già la qualifica di Osservatore, una volta scaduta la quota associativa ovvero se il membro è in mora nel versamento di due quote associative successive;
- il socio sciolto nello Stato membro in quanto tale;
- il socio che si rende colpevole di gravi infrazioni verso lo Statuto o la Legge;
- il socio che si è opposto agli scopi perseguiti dall'Associazione e, di conseguenza, ha pregiudicato il raggiungimento dello scopo stesso.

L'esclusione di un socio effettivo, proposta dal consiglio d'amministrazione all'assemblea generale, è deliberata da quest'ultima ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto.

L'esclusione deve essere all'ordine del giorno. Il socio effettivo interessato deve essere invitato a tale assemblea generale per far valere le sue argomentazioni.

I soci potranno tuttavia essere esclusi con semplice decisione del consiglio di amministrazione.

10.5 Tutte le deliberazioni di dimissioni o di esclusione dei soci sono trascritte nel libro dei soci dal consiglio di amministrazione entro otto (8) giorni dalla data di conoscenza di dette decisioni.

TITOLO IV ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 11. Composizione

11.1 L'assemblea generale è composta da tutti i soci effettivi dell'Associazione.

11.2 L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da uno dei vicepresidenti o, in mancanza, dal membro designato dall'assemblea generale stessa.

Articolo 12. Competenze

12.1 L'Assemblea generale ha i poteri ad essa riservati dallo Statuto e dalla Legge.

12.2 Una deliberazione dell'assemblea generale è necessaria in particolare per:

- definire il contenuto del programma e l'orientamento tematico dell'Associazione, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione;
- fissare i contributi annuali e la loro scadenza;
- la modifica dello Statuto e la dichiarazione dello scioglimento dell'Associazione in osservanza delle disposizioni di legge in materia;
- la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione del loro compenso nei casi in cui è previsto il riconoscimento di un compenso;

- ove applicabile, la nomina e la revoca dei revisori dei conti e la determinazione del loro compenso nei casi in cui è previsto il riconoscimento di un compenso;
- il discarico da concedere agli amministratori, al tesoriere e, ove applicabile, al(i) revisore dei conti e al(i) liquidatore(i);
- approvazione di budget e bilanci consuntivi;
- l'eventuale approvazione di regolamenti interni;
- la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento;
- l'esclusione di un socio effettivo;
- la trasformazione dell'Associazione in società a scopo sociale;
- tutti i casi in cui lo Statuto o la Legge lo richiedono.

Articolo 13. Preparazione, convocazione e svolgimento dell'assemblea generale

13.1 L'assemblea generale ordinaria avrà luogo ogni anno nel primo semestre dell'anno e comunque entro il trenta (30) giugno di ogni anno, presso la sede sociale dell'Associazione o in un luogo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

13.2 Un gruppo di lavoro permanente, composto da un rappresentante a livello operativo di ciascun socio effettivo e presieduto dal Presidente del consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Direttore esecutivo dell'Associazione, contribuisce alla preparazione dell'assemblea generale in coordinamento con il consiglio di Amministrazione, il tesoriere e, ove applicabile, il/i revisore dei conti.

Tale gruppo si riunisce regolarmente e almeno tre volte l'anno.

13.3 Il consiglio di amministrazione può convocare un'assemblea generale straordinaria dell'Associazione nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci effettivi.

In quest'ultimo caso il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea generale entro quaranta (40) giorni dalla richiesta di convocazione. L'assemblea generale si tiene entro il cinquantesimo (cinquantesimo) giorno successivo a tale richiesta.

13.4 I soci effettivi sono convocati individualmente alle assemblee generali dal presidente del consiglio di amministrazione.

Tali convocazioni sono inviati mediante posta elettronica, qualora sia stata preventivamente ottenuta espressa autorizzazione in tal senso, ovvero/o, in mancanza, mediante lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione dell'assemblea. Contengono l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Ogni proposta avanzata da un ventesimo dei soci effettivi deve essere iscritta all'ordine del giorno.

13.5 Nessuna deliberazione può essere presa al di fuori dell'ordine del giorno, senza la presenza e il preventivo consenso unanime di tutti i soci.

Articolo 14. Diritto di voto

14.1 Tutti i soci effettivi dell'Associazione, nel rispetto dei loro contributi, hanno pari diritto di voto nell'assemblea generale.

Ciascun socio effettivo presente o rappresentato ha un solo (1) voto.

14.2 Ciascun socio effettivo può essere rappresentato in assemblea da un altro socio effettivo, per delega.

Ciascun delegato può avere un massimo di due (2) deleghe.

Articolo 15. Quorum di presenza e quorum di voto

15.1 L'assemblea generale delibera validamente se è presente o rappresentata la metà dei suoi soci effettivi.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei soci effettivi presenti o rappresentati, salvo nei casi in cui la Legge o lo Statuto dispongano diversamente.

15.2 L'assemblea generale può validamente deliberare sull'esclusione di un socio solo se la questione è espressamente indicata nella convocazione e se l'assemblea riunisce almeno due terzi dei suoi soci, presenti o rappresentati. Nessuna delibera può essere adottata se non con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Se alla prima convocazione non sono presenti o rappresentati due terzi dei soci, può essere convocata una seconda assemblea che delibera validamente, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e delibera con le maggioranze previste al comma precedente. La seconda convocazione non potrà essere tenuta prima che siano trascorsi quindici (15) giorni dalla prima.

15.3 L'assemblea generale può validamente deliberare sulla modifica dello Statuto solo se le modifiche sono espressamente indicate nella convocazione e l'assemblea riunisce almeno due terzi dei suoi soci, presenti o rappresentati. Nessuna modifica può essere adottata se non con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Se alla prima riunione non sono presenti o rappresentati due terzi dei soci, può essere convocata una seconda assemblea che potrà validamente deliberare, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e adottare le modifiche allo statuto con le maggioranze previste al comma precedente. La seconda riunione non potrà svolgersi a meno di quindici (15) giorni dalla prima riunione.

15.4 Qualsiasi modifica relativa allo scopo per cui l'Associazione è costituita o allo scioglimento o alla trasformazione dell'Associazione in società a scopo sociale può essere adottata solo se all'assemblea sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci e con la maggioranza dei quattro quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 16. Pubblicità delle decisioni dell'assemblea generale.

16.1 Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale constano di un verbale sottoscritto dal presidente, dal vicepresidente o, in mancanza, dal socio effettivo, e conservato presso la sede sociale.

16.2 Le decisioni adottate dall'assemblea generale sono portate a conoscenza dei soci effettivi mediante posta elettronica, se è stata preventivamente ottenuta espressa autorizzazione in tal senso, o in mancanza mediante semplice lettera.

16.3 Tutte le modifiche allo Statuto sono depositate, in una versione coordinata, presso la cancelleria del tribunale competente senza indugio e pubblicate, a cura della cancelleria e per estratti negli allegati alla Gazzetta Ufficiale belga, in conformità con la legge. Lo stesso vale per tutti gli atti relativi alla nomina o alla cessazione dall'incarico degli amministratori, dei soggetti autorizzati a rappresentare l'Associazione, dei soggetti delegati alla gestione quotidiana e, ove previsto, dei revisori dei conti.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 17. Composizione e durata del mandato

17.1 L'Associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre (3) soci, il numero dei consiglieri deve in ogni caso essere inferiore al numero dei soci effettivi dell'Associazione.

17.2 Le candidature agli incarichi di amministratore possono provenire solo da soci effettivi dell'Associazione e devono pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno quarantacinque (45) giorni prima di quello fissato per l'assemblea generale che dovrà provvedere alla loro nomina. La presente disposizione non si applica alla nomina del primo consiglio di amministrazione che viene designato all'atto della costituzione dell'Associazione.

L'assemblea generale può scegliere gli amministratori solo sulla base delle candidature proposte dai soci effettivi e dei criteri stabiliti nel paragrafo successivo dello Statuto, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza degli Stati membri di cui i soci effettivi sono cittadini.

17.3 Ciascuno Stato membro che ha, all'interno dell'Associazione, una Regione Chimica Europea di sua nazionalità può essere rappresentato da un amministratore, se tale Stato membro ha fino a tre (3) Regioni Chimiche Europee o da due amministratori se ne ha più di quattro (4) Regioni Chimiche Europee. Ai fini di tale rappresentanza si tiene conto della nazionalità dei Vicepresidenti.

17.4 Gli amministratori sono nominati dall'assemblea per un periodo di due (2) anni. Possono essere rieletti. Rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. Il primo consiglio di amministrazione viene nominato nella prima riunione tenuta dai fondatori.

Il mandato degli amministratori cessa soltanto in caso di scioglimento, revoca o dimissioni. Il mandato di amministratore è revocabile in ogni momento dall'assemblea, senza giustificazione.

Le dimissioni del tesoriere potranno tuttavia essere accettate solo previo ottenimento del suo scarico da parte dell'assemblea generale.

17.5 Qualora il numero dei consiglieri si riduca al di sotto del minimo legale, un nuovo amministratore ad interim è cooptato, tra i soci effettivi dell'Associazione, dagli altri membri del consiglio di amministrazione in sostituzione del primo fino alla successiva assemblea generale.

17.6 Gli amministratori esercitano in linea di principio le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo diversa decisione dell'assemblea generale.

Articolo 18. Poteri, ripartizione e limitazione dei poteri, delega di poteri

18.1 Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza dell'Associazione, ivi compresi gli atti giudiziari e stragiudiziali.

Tutti i poteri che non sono espressamente riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea generale sono di competenza residua del consiglio di amministrazione.

Ciò comprende il potere di esercitare tutti gli atti relativi all'amministrazione nel senso più ampio del termine, finalizzati al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

Il consiglio d'amministrazione formula raccomandazioni all'assemblea generale in particolare sulla definizione del contenuto del programma.

18.2 I componenti del consiglio di amministrazione agiscono, salvo specifica delega, collegialmente.

18.3 Il consiglio di amministrazione può, sotto la propria responsabilità, ripartire tra i suoi membri l'esecuzione delle missioni affidategli. In questa prospettiva nomina un presidente, due vicepresidenti e un tesoriere. Nel caso in cui i componenti del consiglio di amministrazione siano inferiori alle cariche, queste ultime potranno essere cumulate.

Il Presidente assicura il principio della collegialità all'interno del consiglio di amministrazione e vigila che le decisioni siano prese in conformità con gli statuti, la legge e la volontà dell'assemblea generale. Presiede l'assemblea generale e cura, con l'ausilio dei vicepresidenti, le formalità delle convocazioni. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte da uno dei vicepresidenti o dal più anziano dei consiglieri presenti.

Il tesoriere gestisce, con l'assistenza di un professionista contabile, i fondi dell'Associazione. Autorizza le operazioni di spesa definite sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione e monitora le entrate finanziarie (quote associative, sovvenzioni,...). Stabilisce il budget previsionale necessario per il buon funzionamento dell'Associazione. Sottopone periodicamente al consiglio di amministrazione la situazione finanziaria. In assenza di un commissario, redige la relazione finanziaria annuale da sottoporre al consiglio di amministrazione e all'assemblea generale.

La ripartizione dei compiti concordata dagli amministratori non è opponibile ai terzi, nonostante la sua pubblicazione.

18.4 Il consiglio di amministrazione può, sotto la propria responsabilità, limitare i poteri ad esso affidati.

Tali vincoli pattuiti tra i membri del consiglio di amministrazione non sono opponibili ai terzi, nonostante la loro pubblicazione.

18.5 Il potere di rappresentare l'Associazione nonché la sua gestione quotidiana, con l'uso della firma relativa alla rappresentanza e alla gestione, può essere delegato a un terzo, persona fisica, che agisce individualmente in quanto organo dell'Associazione, denominato "Direttore esecutivo".

Il Direttore Esecutivo è scelto dai membri del consiglio di amministrazione intuitu personae e assunto con la qualifica di lavoratore dipendente dall'Associazione, il suo compenso è fissato dal consiglio di amministrazione stesso.

Le indennità giornaliere in caso di viaggi nell'ambito del suo mandato nonché i rimborsi spese saranno calcolati sulla base di tariffe indicative stabilite dalla Commissione europea.

Il mandato del Direttore Esecutivo termina in caso di licenziamento, dimissioni o morte.

Il Direttore Esecutivo compie tutti gli atti che sono richiesti dalle esigenze della vita quotidiana dell'Associazione e/o che, per la loro relativa importanza o per l'esigenza di pronta soluzione, non giustificano l'intervento del consiglio di amministrazione.

Nell'adempimento della sua missione, fornisce in particolare supporto tecnico e amministrativo al consiglio di amministrazione nell'attuazione dei suoi compiti e partecipa alle sue riunioni.

Informa e collabora strettamente con tutti i membri e assicura un collegamento permanente con e tra i loro delegati.

Coordina le attività del gruppo di lavoro permanente.

Stabilisce collegamenti e funge da punto di contatto per istituzioni e organizzazioni.

Assiste il presidente del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, il membro incaricato di presiedere l'assemblea generale nello svolgimento della stessa.

Lavora a stretto contatto con il tesoriere e/o il/i commissario/i e assicura i rapporti con la banca. Predispose il bilancio preventivo e assicura l'attuazione delle azioni dell'Associazione.

Assicura infine la rappresentanza dell'Associazione in tutti i suoi atti, ad eccezione delle azioni legali, che si svolgono a norma dell'articolo 18.6 dello Statuto.

La decisione di affidare la rappresentanza e la gestione quotidiana dell'Associazione al Direttore Esecutivo è opponibile ai terzi dal momento in cui è stata debitamente pubblicata ai sensi dell'articolo 26novies, co. 3. della Legge.

18.6 Le azioni sia di attore che di convenuto sono promosse o sostenute in nome dell'Associazione dal Presidente e da uno dei Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, congiuntamente.

Articolo 19. Convocazione e svolgimento delle riunioni

19.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta che le esigenze dell'Associazione lo richiedono su convocazione del suo presidente o di almeno quattro (4) amministratori, indirizzata tramite posta elettronica almeno trenta (30) giorni prima della data dell'incontro.

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio.

19.2 Il consiglio di amministrazione può validamente deliberare solo se è presente o rappresentata almeno la metà degli amministratori. Un amministratore può farsi rappresentare da un suo pari che non può detenere più di una (1) delega.

Il consiglio di amministrazione può invitare rappresentanti di altre istituzioni e regioni degli Stati membri a partecipare alle sue riunioni.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità è decisivo il voto del presidente (o di chi lo sostituisce).

19.3 In via eccezionale, il consiglio di amministrazione può riunirsi mediante conferenza telefonica, videoconferenza o qualsiasi altro sistema che consenta lo scambio immediato tra tutti gli amministratori. In caso di urgenza, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con il consenso scritto di almeno la metà degli amministratori. Questo accordo può essere espresso via e-mail.

Articolo 20. Responsabilità degli amministratori e dei delegati dell'Associazione

20.1 Gli amministratori, i soggetti eventualmente delegati alla gestione quotidiana nonché le persone autorizzate a rappresentare l'Associazione, non contraggono, in ragione delle loro funzioni, alcun obbligo personale relativo agli impegni dell'Associazione e sono responsabili solo dell'esecuzione del loro mandato, salva l'applicazione dell'articolo 26septies della Legge.

L'Associazione è responsabile esclusivamente delle colpe imputabili ai suoi mandatari e agli organi attraverso i quali esercita la propria volontà.

Articolo 21. Pubblicità delle decisioni del consiglio di amministrazione

21.1 Il verbale di ciascuna riunione del consiglio di amministrazione, firmato dal presidente o da uno dei vicepresidenti o, in mancanza, da un membro del consiglio di amministrazione, viene trascritto in un apposito registro a questo scopo.

Nei casi previsti dall'articolo 19.3 dello Statuto, il verbale sarà trasmesso agli amministratori tramite posta elettronica al fine di verificare la correttezza delle decisioni assunte.

21.2 Gli atti relativi alla nomina o alla cessazione dalle funzioni dei soggetti delegati alla gestione quotidiana e delle persone autorizzate a rappresentare l'Associazione, sono depositati senza ritardo presso la cancelleria del tribunale competente e pubblicati per estratto, a cura del cancelliere negli allegati della Gazzetta Ufficiale belga come previsto dall'articolo 9 della Legge.

TITOLO VI BILANCIO E CONTI

Articolo 22. Esercizio finanziario e approvazione del bilancio

22.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

22.2 Il controllo della situazione finanziaria e dei conti dell'esercizio trascorso nonché la regolarità rispetto alla legge e allo statuto delle operazioni da registrare nei conti annuali possono essere soggetti a controllo preventivo da parte di uno o più commissari esterni scelti tra i soci, persone fisiche o giuridiche, dell'Istituto dei Revisori dei Conti, qualora l'assemblea deliberi in tal senso o in tutti i casi in cui la Legge lo richiede.

Il commissario(i) ha (hanno) i poteri loro affidati dalla Legge. In particolare, redige una relazione - i cui risultati sono comunicati al consiglio di amministrazione - che viene sottoposta all'assemblea generale. Questo rapporto si pronuncia sul discarico del tesoriere e dei membri del consiglio di amministrazione.

22.3 Ogni anno, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea generale il conto annuale dell'esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Entro trenta (30) giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea generale, i conti annuali sono depositati presso la cancelleria del tribunale competente o presso la Banca Nazionale del Belgio, a seconda dei casi, a cura del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E TRASFORMAZIONE

Articolo 23. Scioglimento, liquidazione e trasformazione dell'Associazione

23.1 Fatti salvi i casi di scioglimento giudiziale e di scioglimento per effetto di legge, solo l'assemblea generale può decidere sullo scioglimento secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di scioglimento volontario, l'assemblea generale o, in mancanza, il tribunale competente nomina uno o più liquidatori incaricati di procedere alla liquidazione. Anche i poteri e le condizioni della liquidazione sono determinati dall'assemblea generale o, in mancanza, dal tribunale competente.

23.2 In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo pagamento dei debiti, sarà trasferito disinteressatamente ad un'associazione con oggetto sociale simile e scopo disinteressato, su decisione dell'assemblea generale convocata a tale scopo dai liquidatori o, in mancanza di ciò, da questi ultimi. La destinazione del patrimonio non può pregiudicare i diritti di terzi.

23.3 Ogni decisione relativa allo scioglimento, alle sue condizioni, al mandato dei liquidatori, alla chiusura della liquidazione nonché alla ripartizione del patrimonio è depositata, entro il mese dalla sua data, ai sensi dell'articolo 26novies, 1° § della Legge .

23.4 Tutti gli atti, fatture, avvisi, pubblicazioni e altri documenti emanati dall'Associazione oggetto di decisione di scioglimento riportano la denominazione dell'Associazione, immediatamente preceduta o seguita dalle parole "associazione senza scopo di lucro in liquidazione" o dall'acronimo "A.S.B.L. in liquidazione".

23.5 L'Associazione può trasformarsi, ai sensi degli articoli 26bis e ss della Legge, in una delle forme societarie previste dal codice societario purché si tratti di società a scopo sociale.

Il patrimonio netto dell'Associazione deve entrare nella composizione del capitale sociale della nuova società o essere versato in un conto di riserva indisponibile. L'importo di questo patrimonio netto non può essere soggetto ad alcun rimborso o distribuzione ai soci.

Tale trasformazione non comporta alcuna variazione della personalità giuridica dell'Associazione che rimane nella sua nuova forma.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 24. Regolamento Interno

24.1 Il consiglio di amministrazione può presentare all'assemblea un regolamento interno che sarà vincolante per tutti i soci. Il presente regolamento può essere adottato o modificato dall'assemblea generale, deliberando a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati.

Articolo 25. Liberalità

25.1 Ad eccezione delle donazioni individuali, qualsiasi liberalità a favore dell'Associazione di valore superiore a 100.000 euro è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Al di fuori di questa ipotesi, il presidente del consiglio di amministrazione e il tesoriere sono autorizzati ad accettare donazioni e ad espletare le formalità necessarie per la loro acquisizione.

Articolo 26. Legge applicabile e giurisdizione

26.1 L'Associazione è soggetta alla legge belga e la versione ufficiale dello Statuto sarà redatta in lingua francese.

26.2 Tutto ciò che non è espressamente disciplinato dagli Statuti è regolato dalla Legge, dai regolamenti interni adottati e dalle consuetudini in materia.

26.3 L'Associazione rientra nel distretto giudiziario di Bruxelles.